

CXCIX.

TORNATA DI VENERDÌ 3 MARZO 1933

ANNO XI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	7952		
Disegno di legge (Presentazione):			
ERCOLE: Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento	7952	esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.	7954
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993)	7954
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934	7955	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione	7955
MESSINA.	7955		
DE FRANCISCI, <i>Ministro</i>	7959	Disegni di legge (Votazione segreta):	
Disegni di legge (Approvazione):		Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934	7983
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio.	7952	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio.	7983
Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931	7952	Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931	7983
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto			

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . .	7983
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993) . .	7983
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione	7983

La seduta comincia alle 16.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Mulè, di giorni 10; per motivi di salute, gli onorevoli Santini, di giorni 20; Romano Michele, di giorni 1; per ufficio pubblico, l'onorevole Pesenti, di giorni 1.

(Sono concessi).

Presentazione di un disegno di legge.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento. (1674)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio (*Stampato n. 1633-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (*Stampato n. 1636-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 38,533,183.48
delle quali furono riscosse. » 27,329,322.19

e rimasero da riscuotere. L. 11,203,861.29

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 32,974,424.49
delle quali furono pagate. » 10,841,103.02

e rimasero da pagare. . . L. 22,133,321.47

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in L. 12,102,210.06
delle quali furono riscosse » 12,092,383.06

e rimasero da riscuotere . . L. 9,827 —

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930 restano determinate in L. 32,920,320.82
delle quali furono pagate. » 23,720,026.30

e rimasero da pagare. . . L. 9,200,294.52

(È approvato).

ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 1º) L. 11,203,861.29

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » 9,827 —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 11,213,688.29

(È approvato).

ART. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 2) . . . L. 22,133,321.47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 9,200,294.52

Resti passivi al 30 giugno 1930 L. 31,333,615.99

(È approvato).

ART. 7.

È accertata nella somma di lire 8,416,281.84 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guar-

dia di finanza alla fine dell'esercizio 1930-31, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 . . .	L. 38,533,183.48
Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1928-29:	
al 1° luglio 1930 . . .	L. 33,020,786.28
al 30 giugno 1931 . . . »	32,920,320.82
	» 100,465.46
Differenza passiva al 30 giugno 1931	» 8,116,281.84
	L. 46,749,930.78

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1930	L. 9,473,289.89
Spese dell'esercizio finanziario 1930-31	» 32,974,424.49
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-30:	
al 1° luglio 1930 . . .	L. 12,102,210.06
al 30 giugno 1931 . . . »	12,102,210.06
Prelevamento dal conto corrente	» 4,302,216.40
	L. 46,749,930.78

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gen-

naio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (*Stampato* n. 1637-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 23 gennaio 1933, n. 17, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993) (*Stampato* n. 1645-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo unico 2 settembre 1928, n. 1993) ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione. (Stampato n. 1648-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell' « Opera di previdenza della Milizia », di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Proseguendo nella discussione generale, spetta di parlare all'onorevole camerata Messina. Ne ha facoltà.

MESSINA. Onorevoli Camerati. La relazione della Giunta sul bilancio della giustizia ci dà una notizia interessante: il Ministro attende personalmente alla preparazione del Codice di procedura civile.

All'ardua fatica è adeguata la virtù dell'artefice, onde possiamo certamente contare che la prossima opera legislativa di Pietro De Francisci sarà all'altezza dei tempi e contribuirà a rendere più frequente nelle competizioni civili il trionfo del giusto e del diritto.

Ho detto ardua la sua fatica. Infatti egli dovrà prendere posizione di fronte ad alcuni problemi fondamentali, che si riflettono su tutto quanto il processo civile e la cui gravità non trova riscontro nei problemi, che si affacciano nella riforma degli altri Codici. In sintesi: conviene mantenere il sistema fondamentale di processo, che ci presenta il Codice vigente? o è meglio procedere ad una *restauratio ab imis*?

Il Ministro ha avanti a sé un progetto di codice, preparato fin dal 1926 dalla Sottocommissione della Commissione Reale per la riforma dei codici.

Io non so se ed in qual misura il Ministro vorrà ispirarsi nell'opera sua a quel progetto. È certo, che la lettera accompagnatoria del progetto al Ministro guardasigilli del tempo, confessando un mancato perfezionamento delle norme di esso, lascia alquanto perplessi sull'utilizzazione dello schema. E quanto sto per dire dimostrerà legittimo il dubbio che il progetto risponda appieno alle odierne correnti del pensiero e della vita.

Altro materiale di notevole valore tecnico offre un progetto di codice elaborato — limitatamente al giudizio di cognizione — dalla Commissione per il dopo guerra. Attingere ad esso od ispirarsi non sarà possibile se non adottando il proposito di una *restauratio ab imis* del nostro processo civile.

Io penso, modestamente, che sia questo il migliore avviso.

Il vigente Codice di procedura civile è il più antiquato dei Codici emanati nel 1865. Esso ci ha dato come regola un processo, che i tecnici chiamano « scritto » in quanto per ogni istanza o difesa è richiesta la forma scritta. Ciò non è stato modificato sostanzialmente dalla legge sul rito sommario pubblicata nel 1901.

Ma quanto ho detto non è sufficiente a mettere in rilievo i difetti del Codice di procedura vigente. Occorre aggiungere:

1°) che nel processo civile attuale ordinario il giudice ha scarsissima iniziativa sulla scelta e cernita del materiale decisorio. Su questo punto l'iniziativa spetta quasi esclusivamente alle parti;

2°) che in esso il giudice conosce la causa soltanto nel momento, in cui la deve decidere. Prima di regola non ne acquista nozione, e quindi non interviene per precisare i punti controversi nè per rilevare errori delle parti e invitarle a correggerli;

3°) che in esso non v'è nessun rapporto immediato tra giudice e parti. Il che impedisce in particolare che il giudice possa spiegare nessuna azione in sostegno della parte economicamente più debole o incolta;

4°) che in esso pur dominando di regola il principio del libero convincimento del giudice (sussistono tuttavia importanti eccezioni alla regola; i casi cosiddetti di prova legale, in cui è prefisso dalla legge il valore da attribuire a certe prove), esso deve essere attinto, con profonda contraddizione, a fonti mediate, che gli tolgono ogni immediatezza di valutazione. Se ha da sentire le parti, è spesso sul verbale delle loro dichiarazioni — passiva riproduzione del vero — che deve giudicare. Lo stesso avviene se deve mettere a confronto dichiarazioni che le parti hanno rese. Altrettanto si avvera se deve apprezzare prove testimoniali o perizie o prendere cognizione di luoghi o di cose. È attraverso i relativi verbali, che dovrà formarsi la propria convinzione, e di regola tali verbali sono raccolti da giudici delegati diversi da quelli che debbono valutarne il contenuto;

5°) che in esso le parti hanno potere o mezzi di rinviare quasi a piacimento la trattazione della causa, mentre il possibile cambiamento delle persone fisiche dei giudici fa sì che non gli stessi giudici conoscano delle diverse fasi della lite.

In sintesi il procedimento, che noi abbiamo, anche nelle cause semplici, riesce complicato, lungo e perciò stesso dispendioso.

Si può o si deve mantenere questo modello? Lo si può quando la disciplina introdotta presso di noi stessi nel febbraio 1928 per le controversie individuali del lavoro — anche se non priva di mende — dimostra quanto il processo civile ordinario sia arretrato?

Non si può per mantenere il tipo di processo vigente invocare la tradizione nostrana. Essa sta contro il processo scritto. La tradizione nostra, latina, la tradizione dei primi secoli dell'Impero romano è fra il processo orale, un processo nel quale non mancano scritti preparatori, ma nei quali l'udienza serve per lo svolgimento dell'istruttoria, la risoluzione degli incidenti e del merito.

Il nostro Codice del 1865 non è in molta parte se non una derivazione fedele del Codice di procedura civile francese napoleonico. Senonchè è avvenuto che di detto Codice non sono passate nel nostro alcune regole — quelle relative al processo sommario — che sarebbero state idonee a dare un'altra impronta al procedimento.

Anche altri Stati hanno derivato i propri codici procedurali civili dal codice francese: così la Germania nel 1877, così l'Austria nel 1898. Ma essi hanno dato sviluppo alla oralità del processo, contenuta già nel processo sommario francese, arrivando sebbene in grado notevolmente diverso a costruire un processo, che si può dire essenzialmente orale.

Il titolo, con cui si suole chiamare questo tipo di processo, non ne indica tutte le qualità. Le quali sono in sintesi — oltre l'ammissione, anzi la necessità di scritture preparatorie — la destinazione dell'udienza all'istruttoria, alla definizione degli incidenti e alla decisione di merito — l'immediatezza dei rapporti tra il giudice e le persone, di cui deve valutare le dichiarazioni — la concentrazione della trattazione della causa in un'udienza od in poche udienze vicine — l'identità delle persone fisiche dei giudici durante la trattazione della causa — la non appellabilità delle sentenze interlocutorie se non insieme alla sentenza definitiva.

Dire che questo è il processo civile austriaco e che non è perciò da imitarlo, non è ragione. Vi sono nelle leggi processuali dei diversi stati moderni tipi diversi di processo orale. L'interessante è fare propria la direttiva, che lo ispira. I mezzi e gli accorgimenti tecnici per realizzarlo variano da legislazione a legislazione, e nulla esclude che la riforma italiana li congegni con autonomie e caratteri propri così come hanno fatto altri progetti

di riforma in Danimarca, in Norvegia e nel 1924 nella stessa Francia.

Indubbiamente la riforma chiede che il nostro Ministro prenda posizione di fronte ad altri problemi, di cui qualcuno collegato col precedente ma di portata più vasta.

Invero sul tema dei poteri d'iniziativa del giudice nei procedimenti civili si prospettano due diverse concezioni del processo: una detta privatistica e l'altra pubblicistica. Si badi entrambe riconoscono che l'esercizio della giurisdizione è funzione dello Stato e quindi pubblica. Ma la prima — non opportunamente chiamata perciò privatistica — sostiene che nelle cause civili lo Stato fa tutto quando da alle parti un giudice imparziale e prescrive precise norme processuali che permettano ad esse di fare valere, come meglio vogliono, le proprie ragioni in condizione di parità. Lo Stato secondo questa concezione resta estraneo al merito delle liti. Ad esso importa che la lite comunque cessi e che così sia mantenuta la pacifica convivenza sociale. L'interesse dello Stato è cioè riflesso o mediato.

Invece secondo la concezione pubblicistica lo Stato non interviene nelle liti civili per comporre un conflitto di interessi privati, quanto per fare valere direttamente l'interesse pubblico all'attuazione delle sue leggi nelle forme concrete, che si addicono ai giudizi. Lo Stato, che con la legge ha già emanato un comando generale, vuole ritrovare se stesso nel comando concreto, che dovrà emanare dal giudizio.

Secondo questa concezione il merito della decisione non diventa indifferente per lo Stato. Non gli basta allora che la lite sia comunque definita, ma occorre che la sentenza accerti la verità materiale dei fatti controversi e ad essa adatti la norma giuridica.

Praticamente la diversità delle concezioni si riflette sui poteri di iniziativa del giudice. La privatistica può non consentirli o darli in misura minima, così come ora avviene da noi; la pubblicistica deve contarvi su in assai più ampia misura, e intanto essa tollera l'iniziativa e l'impulso delle parti nella raccolta del materiale decisorio in quanto e dove ritiene che l'interesse privato possa essere sfruttato in pratica per l'attuazione dell'interesse pubblico.

Queste direttive non sono strettamente connesse con il problema dell'oralità o meno del processo civile, tant'è che pur adottata questa dalla legislazione germanica e da quella austriaca, la prima è rimasta almeno prevalentemente alla concezione privatistica

e la seconda s'è ispirata nettamente alla concezione pubblicistica.

In sostanza, a ben considerare, questo secondo problema non è che un aspetto del problema più vasto dei rapporti fra lo Stato e cittadino trasportato nel campo del processo; del problema tra la libertà individuale ed i poteri pubblici.

Il decidersi per l'una o l'altra soluzione non può davvero essere dubbio in Regime fascista, dacchè è cardine di esso la subordinazione dell'interesse privato a quello pubblico e collettivo. E ciò permette di concludere a favore dell'estensione dell'iniziativa del giudice, la quale da una maggiore garanzia di giusta decisione delle liti, e può efficacemente influire sulla sollecitudine nella soluzione di esse, cioè sulla durata e il dispendio dei processi civili.

Adottando la concezione pubblicistica del processo, s'impone l'accoglimento dell'oralità del giudizio, poichè essa contribuisce più energicamente alla decisione giusta della lite, secondo quanto avanti ho detto.

Alle soluzioni che io ho indicate non si ispira, se non in piccola parte, il progetto del 1926 della sottocommissione della Commissione per la riforma dei codici. Molto invece aderente a quelle soluzioni è l'altro progetto della Commissione del dopoguerra. Ma non è escluso che altre vie si possano battere per conseguire nella nostra riforma il meglio e che si possano altrimenti congegnare i mezzi tecnici per conseguire i postulati generali di cui ho parlato.

Premessi questi rilievi mi sia consentito richiamare l'attenzione del Ministro guardasigilli su alcune questioni particolari attinenti alla riforma.

È utile esaminare se nei giudizi avanti ai tribunali convenga mantenere la collegialità o se non sia da preferire il giudice unico. So bene che v'è stato nel 1913 un esperimento non felice in quest'ultimo senso. Ma si può anche affermare che la fretta con cui fu revocata l'innovazione allora introdotta — fretta provocata dall'ostilità contro ogni novità che per solito manifesta il Foro, attaccato sempre alle vecchie abitudini — non dette modo di saggiare tutta la fruttuosità dell'esperimento.

Io credo preferibile il giudice unico, non già per la ripercussione che questa soluzione ha sul problema del numero dei magistrati, permettendo essa di ridurre il numero dei giudicanti nei Collegi delle Corti, quanto per ragioni sostanziali. Il Collegio non funziona, di regola, nè in alto nè in basso; e

non per negligenza dei magistrati, ma per impedimenti che vi oppone l'ordinamento vigente, data la mole del lavoro della maggior parte dei tribunali. Il Collegio è costretto di regola ad accedere alla diagnosi del caso controverso fatta dal giudice relatore. Se essa è esatta, il Collegio può portare un contributo utile nella soluzione della questione di diritto. Se non lo è, esso non fa che avallare l'errore del relatore. (*Commenti*).

Vero è che, adottando il processo orale, possono venire eliminate molte delle cause che impediscono il perfetto funzionamento della collegialità. Ma a me sembra che la unicità del giudice serva ad accentuare il senso di responsabilità del decidente, e questa è la sola molla su cui si può contare per ottenere dal giudice quella passione nello studio di tutta la causa, che le parti e gli avvocati per motivi ben diversi apportano nell'illustrare soltanto alcuni elementi della causa, quelli ad essi favorevoli.

Un altro punto, su cui richiamo l'attenzione del Ministro è quello dell'ordinamento della Cassazione. Mi sembrerebbe utile restringerne la cognizione alle sentenze impugnate per violazione di legge, comprese quelle processuali — s'intende — relativamente alle possibili nullità del procedimento o della sentenza impugnata. In tale campo soltanto si intende la funzione unificatrice della giurisprudenza, cui bisognerebbe circoscrivere la Cassazione. Fuori di esso, e per gli altri motivi tutti pei quali ora è dato il ricorso per Cassazione, si dovrebbe ammettere un giudizio di revisione presso un'autorità giudiziaria uguale a quella che ha pronunciata la sentenza da rivedere.

A proposito della Cassazione, mi sia consentita una digressione relativa alla funzione di unificazione della giurisprudenza attribuita alla Suprema Corte, dacchè è diventata Cassazione unica. Io non voglio indagare se questa finalità unificatrice sia raggiunta, per virtù propria della Corte, o con quelli che potrebbero chiamarsi mezzi meccanici, come il cosiddetto ufficio del ruolo creato nel 1928, quando si vide che la Cassazione, nonostante fosse divenuta unica, presentava ancora nelle sue decisioni discrepanze non minori di quelle che si avevano prima. (Si creò allora, con trovata geniale, questo ufficio del ruolo che esamina preliminarmente quali questioni il ricorso presenti, ricerca le precedenti massime in materia e le presenta al Collegio affinché esso, comprimendo la innata virtù critica, vi si uniformi). Non intendo parlare di questo, dicevo, ma voglio rilevare che la Cassazione

qualche volta crea essa stessa la disformità della giurisprudenza, perchè, mentre vi è una giurisprudenza uniforme preesistente, vien fuori talora una decisione che rovescia tutto quanto era pacifico anche in dottrina. (*Approvazioni*). Vorrei perciò sottoporre al Ministro un'idea, anche se essa sarà accolta col beneficio di inventario. In una riforma della nostra legislazione processuale predisposta un ventennio fa, quando esistevano le Corti regionali, era stata prevista la creazione di una Commissione del diritto controverso che avrebbe dovuto dare suggerimenti al Ministro appunto per eliminare le disformità.

Ora sarebbe forse il caso di creare una Commissione delle Novelle, (il nome dovrebbe riuscire simpatico all'onorevole De Francisci), che rivedesse di tanto in tanto il diritto controverso, e, là dove la Cassazione, invece di creare uniformità, crei disformità, intervenisse per ristabilire l'impero della legge.

Va da sè che alla riforma del Codice di procedura civile va abbinata la riforma dell'ordinamento giudiziario e della legge professionale forense. Anche di quest'ultima, perchè — a parte altri profili, su cui hanno parlato precedenti oratori — è certo che la posizione dell'avvocato è diversa a seconda che il procedimento civile è ispirato all'indirizzo pubblicistico o al privatistico. Nel primo caso ha veramente una funzione pubblica da adempiere; mentre tale funzione viene quasi completamente a sparire nel secondo.

Io non mi tratterò sui criteri della revisione. Voglio piuttosto segnalare una questione, su cui è urgente un provvedimento del Ministro guardasigilli: il patrocinio del lavoratore nelle controversie individuali del lavoro e degli infortunati nelle cause di infortunio sul lavoro. Nella pratica si sono riscontrati inconvenienti molteplici e gravi particolarmente da parte di cosiddetti specialisti. Non è raro che le indennità assegnate al lavoratore o agli infortunati vadano a finire per intero nelle ampie tasche di tali specialisti.

Non è agevole provvedere; e soprattutto non si può provvedere sopprimendo in dette cause il patrocinio forense o autorizzando monopoli, sempre da deprecare. Si potrebbe forse, pensare a porre l'obbligo della difesa della parte economicamente più debole in dette cause tra i doveri da compiersi gratuitamente dagli avvocati, ponendo sotto controllo delle Commissioni Reali o dei Sindacati forensi l'attività che svolgono detti di-

fensori per evitare ch'essi si comportino come spesso fanno i cosiddetti « difensori » officiosi.

La Camera vorrà perdonarmi di avere portato avanti ad essa dei problemi tecnici. La riforma del Codice di procedura civile si fa dal Governo per delega e la Camera della riforma non prende notizia se non attraverso la Commissione parlamentare. Non è però inutile ch'essa faccia giungere al Governo direttamente la sua voce sulle direttive della legge *in fieri*.

Del resto, le mie parole mirano soprattutto a provocare una risposta programmatica del Ministro guardasigilli, una risposta che — ne sono certo — ci assicurerà che la riforma sarà tutta al servizio della giustizia, cardine fondamentale del Regime. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

Onorevole relatore, Ella intende parlare?

ARCANGELI, *Relatore*. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. (*Applausi*). La limpida relazione del Camerata Arcangeli — al quale mi è caro esprimere la mia sincera gratitudine per le parole cortesi rivoltemi — e la vivace e interessante discussione alla quale sono stati sottoposti diversi problemi connessi colla attività del Ministero che mi è stato affidato, hanno rivelato ancora una volta come le questioni riguardanti gli ordinamenti e l'amministrazione della giustizia siano fra quelle che suscitano l'interesse più vivo e le preoccupazioni più acute. E non potrebbe essere altrimenti: dacchè, se c'è un popolo che, per antica tradizione e per innato equilibrio abbia serbato come virtù essenziali del suo spirito la coscienza del diritto e il senso dell'equità, questo è, fra tutti e più di tutti, il popolo italiano. E sono molto riconoscente ai camerati che di questo sentimento e di quelle preoccupazioni hanno voluto farsi interpreti, portando il contributo della loro esperienza e della loro competenza alla soluzione di quei problemi tecnici il cui studio costituisce un mio dovere quotidiano.

Nessuno più di me è convinto — e già altra volta lo dichiarai da questa tribuna — dell'utilità della discussione, quando questa sia guidata da un desiderio di chiarezza, da una passione di realizzazione, da un'aspirazione a un superamento, dalla volontà di infondere anima e forza agli istituti. E non

mi dolgo, anzi mi allieto, dei contrasti: sia perchè, come scriveva il filosofo di Stilo, il fuoco che non è soffiato o contrastato dai venti poco si accende, anzi si smorza: sia perchè ciò che vale e che conta non è la nostra povera e peritura persona, ma l'opera nella quale è gioia annullarsi, l'opera che, in ardente comunione di spiriti, possiamo creare ed offrire, in umiltà di cuore, a questa Italia rinnovata, risplendente di luce sempre più viva sullo sfondo torbido e oscuro delle invidie e delle insidie. (*Applausi*).

In quest'opera comune che ci attende, la franchezza è un dovere: e, riesaminando i problemi, che sono stati discussi in queste sedute, io pure vi esporrò, sincero ed aperto, tutto il mio pensiero, insieme coi miei propositi. Certamente io non tengo in serbo una serie di specifici miracolosi: ma non per questo io cedo allo scetticismo esitante che abbatte e incatena, perchè credo ai prodigi della volontà e della fede, per la quale non esistono problemi insolubili.

Senza dubbio quelli che si agitano nel campo della giustizia sono gravi e numerosi: problemi di uomini e di cose, intimamente legati fra loro, e per tanti fili connessi con altri problemi di carattere politico ed economico, sicchè non possono essere valutati e risolti se non tenendo conto di tutti gli elementi e fattori che li determinano e dei riflessi che da ogni soluzione possono derivare.

Questo non solo per una constatazione sperimentale, ma per la natura stessa dello Stato, che non è un amalgama di elementi, ciascuno dei quali abbia un titolo distinto e una vita isolata, ma istituzione unitaria, i cui organi non sono concepibili se non composti in un tutto, e cooperanti, secondo un piano comune, e secondo lo stesso ritmo, al medesimo fine, come quelli di un essere vivente al mantenimento della vita, e i congegni di una macchina al raggiungimento di un determinato risultato tecnico.

Concezione unitaria questa che postula l'unità e la preminenza logica, politica e giuridica di un potere primario di governo che si esplica, mediante diversi organi, nell'esercizio di diverse funzioni, la cui efficienza ha unica radice ed unica giustificazione nei fini superiori della nazione.

V'è dunque un momento politico superiore e generale in cui è la sintesi e l'unità dei vari momenti particolari: momento politico del quale bisogna aver chiara coscienza anche quando si fa, come è uso dire comunemente, dell'ordinaria amministrazione, e che ritengo utile affermare e accentuare per rea-

gire contro talune deviazioni e storture di pensiero che, come fra poco dirò, e come ha del resto rilevato il camerata Genovesi, turbano e ostacolano la riorganizzazione della vita giudiziaria; momento politico nel quale è soprattutto necessario mantener fisso lo sguardo quando si voglia raggiungere un armonico ed efficace coordinamento di compiti e di funzioni.

Funzioni che, per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, sono da un lato di amministrazione, dall'altro di legislazione. Le prime non meno importanti delle seconde, perchè investono tutta intera l'attività giudiziaria, la quale mira bensì all'attuazione del diritto obbiettivo, ma si esplica come tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi, pubblici o privati, che quello crea o garantisce: cosicchè ogni incertezza, ogni disparità, ogni errore costituisce non solo un'offesa al singolo o alla collettività, ma un turbamento e un disordinamento delle coscienze. Per tale considerazione non vi dorrà se, alle questioni riguardanti la codificazione e la legislazione, io premetterò alcune considerazioni intorno ai diversi problemi riguardanti l'amministrazione della giustizia.

Sarò molto breve sul punto dell'Amministrazione centrale, rispetto alla quale non giova tacere che il personale assegnatole non è adeguato al notevole sviluppo ed incremento assunto dai vari servizi. In particolar modo la Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali è oberata da una mole eccessiva di attribuzioni, che minaccia di compromettere il regolare esercizio di quelle funzioni direttive e di controllo che sono proprie degli organi centrali. La necessità dello sdoppiamento di quella Direzione si impone per imprescindibili esigenze, giacchè non è possibile sottrarre ad essa alcuni servizi per ripartirli fra le altre tre Direzioni generali esistenti, presso le quali il lavoro già si svolge faticosamente, con un personale appena sufficiente al bisogno.

È questo un punto sul quale ho insistito e insisterò presso il mio collega delle Finanze, il quale, non appena gli sarà possibile, spero vorrà concedermi di attuare il richiesto sdoppiamento di quella Direzione, sdoppiamento che permetterà anche di assorbire i magistrati, i funzionari di cancelleria ed aiutanti ora addetti ai servizi di Culto, quando dal Ministero dell'interno verranno ricollocati a disposizione dell'Amministrazione della giustizia. Che se malgrado le difficoltà cui ho accennato, i servizi dell'Amministrazione centrale si svolgono in modo lodevole sotto ogni

punto di vista, ciò è da attribuirsi all'attività, all'abnegazione, al senso del dovere di tutti i funzionari che consacrano al loro lavoro tutta la loro intelligenza ed esperienza, animati da sincera devozione ed appassionata fede.

Questo spirito, che io cerco di mantenere vivo in coloro che sono a me più vicini, vorrei — ed a questo è rivolto ogni mio sforzo — che si diffondesse sino ai miei dipendenti più remoti: anche perchè sarebbe allora molto più facile risolvere l'insieme dei problemi vari e complessi riguardanti l'amministrazione della giustizia.

Fra questi, fondamentale è il problema della magistratura: ed è problema che si pone sia sotto l'aspetto della qualità sia sotto quello della quantità.

Chi consideri la questione sotto il primo aspetto, che io credo preminente anzi essenziale, non può non riconoscere ed affermare con decisa sicurezza, che la magistratura italiana è ben degna, nella sua grandissima maggioranza, dell'altissima funzione che essa è chiamata ad adempiere nella vita dello Stato. A questi magistrati, a cui talora non si rende giustizia, di cui voi tutti conoscete l'austerità di vita, di cui io posso valutare la dura disciplina e il sacrificio quotidiano, a questi taciturni e fedeli servitori dello Stato, io voglio far giungere oggi — e voi certo me lo consentite — una calda parola di elogio che sia di conforto alla loro fatica e di incitamento a perseverare con fede nella loro opera preziosa. (*Applausi*).

Ma io, che amo la verità, non voglio sottacervi che esiste purtroppo qualcuno che ancora non ha compreso come quella del magistrato sia una missione che esige insieme cultura e prudenza, abnegazione ed entusiasmo, e che impone severità di vita, rigidità di costume, inflessibilità di carattere. E mentre ogni mia cura è volta a spronare, ad incoraggiare, a premiare, in quanto mi è possibile, i magistrati meritevoli, ritengo mio dovere essere inflessibile contro chi pare avere smarrito la coscienza del suo compito, e potrebbe pregiudicare il prestigio dell'ufficio e gettare il discredito su tutta una categoria nobilissima di funzionari dello Stato. (*Approvazioni*).

La necessità dell'applicazione di queste sanzioni non poteva non richiamare la mia attenzione su di un problema più vasto, quello del reclutamento e della selezione dei magistrati: problema fondamentale giacchè — come si ripete da secoli — i giudici buoni fanno buone le leggi cattive e i cattivi fanno cattive le buone: problema che è stato più

volte affrontato, e la cui difficoltà deriva dalla necessità di conciliare due esigenze: quella della formazione di una buona magistratura che renda una sicura e serena giustizia, e quella di garantire ai magistrati una carriera che soddisfi le loro aspirazioni morali e dia loro la tranquillità necessaria a chi deve attendere ad un ufficio indubbiamente arduo e delicato.

Non è questo il luogo nè il tempo per esaminare le varie soluzioni date al problema del reclutamento e della carriera. Ma, circa l'ammissione in carriera, non è forse inutile ricordare quelli che erano, or è un decennio, i risultati dei concorsi. Chi legga le relazioni delle Commissioni che giacciono negli archivi del Ministero ha l'impressione che, nell'immediato dopoguerra, la magistratura fosse considerata dai giovani come l'ultimo rifugio al quale potessero ricorrere coloro che non erano riusciti ad avviarsi ad altre carriere: v'era bensì, *rara avis*, qualche candidato di seria preparazione, ma numerosi erano i mediocri, mentre la maggior parte era sfornita non solo di preparazione giuridica, ma anche di qualsiasi cultura generale. All'insufficienza di qualità si aggiungeva anche l'insufficienza di quantità; cosicchè i posti messi a concorso spesse volte non furono coperti per la deficienza numerica e per l'esito infelice delle prove. E si dovette ricorrere a diversi provvedimenti di ripiego per poter sistemare alla meglio molti uffici, introducendo una larghezza di criteri che si giustificava solo colla necessità di rispondere alle richieste dei numerosi centri che mancavano di giudici.

Ma il problema non poteva dirsi risolto: e si venne così alla legge 17 aprile 1930, n. 421 che fissava le nuove norme per il reclutamento dei magistrati e insieme introduceva lo sdoppiamento della carriera.

Questa riforma, che è un ritorno al regime del 1865, soppresso dalla legge Zanardelli del 1890, è stata difesa in base, soprattutto, a due argomenti; il primo è tratto dall'esempio di altre nazioni, come la Francia, il Belgio, la Spagna, la Germania e l'Inghilterra; il secondo si fonda sull'osservazione che la funzione del pretore è diversa da quella del giudice collegiale, in quanto la funzione del primo è quella di tentare la conciliazione delle parti prima di giudicare, mentre il secondo « svolge la sua attività nei maggiori centri di cultura con la collaborazione di eminenti avvocati e giuristi e deve decidere le più complesse controversie di diritto che la forza operosa delle industrie, dei commerci, delle

banche e la complessa attività degli affari continuamente gli sottopongono ».

A questi argomenti, che ho qui riferito colle parole stesse usate a questo proposito da un altissimo magistrato, si risponde:

1°) che scarso è il valore del richiamo alle esperienze straniere, soprattutto in un campo in cui non si può prescindere dalla particolare struttura del paese, dalla tradizione, dalla posizione e dalla competenza del pretore;

2°) che la funzione del pretore è anche più difficile e delicata di quella dei giudici collegiali, perchè esercitata senza il concorso, sempre utile ed efficace, della discussione e del consiglio dei colleghi;

3°) che il pretore decide il maggior numero delle controversie civili, e che il valore inferiore non è sempre indice di semplicità del caso controverso;

4°) che vi sono materie civili, difficili e sottili, come i problemi possessorii, in cui competente è proprio il pretore;

5°) che i nuovi codici ne hanno ampliata la competenza penale;

6°) che soprattutto presso le popolazioni rurali il pretore non è soltanto il giudice, ma il buon consigliere al quale si ricorre, come all'antico giurista romano, in ogni seria contingenza della vita;

7°) che questa esperienza del pretorato, che si svolge in condizioni di isolamento, in mezzo a innumerevoli difficoltà, è scuola di carattere e di coscienza per chi aspiri ad ascendere a posti elevati nella carriera giudiziaria. (*Approvazioni*).

Non si può negare che questi argomenti sono degni di molta considerazione e di attenta meditazione: ma giova anche ricordare che la stessa legge 1930 non ha voluto attuare una separazione assoluta e definitiva delle due carriere: infatti essa permette che i primi pretori e i pretori con almeno 17 anni di servizio effettivo possano partecipare allo scrutinio in anticipazione per la promozione in Corte d'appello e che, prima ancora, e cioè dopo nove anni di servizio, possano essere ammessi al concorso per esame e per titoli sempre per la promozione in Corte d'appello.

Ma proprio per questo, perchè cioè la legge viene così ad attribuire una uguale valutazione alle due carriere e riconosce l'unità sostanziale dell'ufficio del giudice, io credo che converrà considerare:

1°) l'opportunità di stabilire un modo uniforme di reclutamento, che dovrebbe essere la prova d'esame attualmente prescritta per gli uditori di tribunale, giacchè tutti coloro

che aspirano all'altissima funzione di giudice debbono avere la medesima idoneità oltrechè uguali doti di superiore moralità e condotta.

2º) l'utilità di richiedere che anche per gli uditori di tribunale il periodo di tirocinio si abbia a compiere nelle preture, stabilendo che l'opzione abbia luogo al termine del periodo del vicepretorato quando i giovani possano essersi formata un'opinione propria sull'indirizzo da dare alla loro carriera;

3º) l'opportunità di concedere al Ministero la facoltà di destinare alle funzioni di pretore per un certo periodo anche i magistrati dei collegi.

Questo ho voluto dire non già per fare anticipazioni su futuri provvedimenti legislativi, ma per porre in rilievo l'indole dei problemi di reclutamento, che dovranno essere considerati come fondamentali in una non lontana riforma dell'ordinamento giudiziario, riforma che, malgrado qualche isolata opinione divergente, non credo che potrà essere attuata se non insieme con quella del procedimento civile, intorno alla quale vi intratterò fra poco.

Ma, in attesa di migliorare sempre più il metodo di reclutamento, e poichè, come ho detto, v'è stato un periodo in cui la stessa pressione delle circostanze ha richiesto una certa larghezza e facilità di ammissione, si impone la necessità di vigilare e controllare giorno per giorno la vita degli uffici giudiziari e l'attività dei magistrati, in modo da rendere possibile un'oculata selezione dei migliori.

Ho fatto così presente ai capi delle Corti il mio intendimento che l'Amministrazione centrale sia messa in grado di seguire costantemente, con maggiore regolarità e intensità di quanto non fosse stato consentito in passato, il comportamento dei magistrati dipendenti in tutte le sue manifestazioni, e in specie nel disimpegno delle funzioni giudiziarie ad essi affidate. È inutile che io vi descriva i particolari del sistema da me studiato per raggiungere tale scopo; sono però lieto di assicurarvi che il lavoro procede in modo che fra qualche anno per ciascun magistrato si potranno raccogliere tutti gli elementi necessari per poterne stabilire i meriti e il valore, e per rendere più facile la scelta di coloro che devono essere collocati ai posti più elevati di comando.

Per provvedere, poi, ad una migliore selezione nei gradi più alti sto preparando un disegno di legge relativo alle promozioni ai gradi di Consigliere d'appello e Consigliere di cassazione, nel quale si tende a ridurre gli inconvenienti del sistema attuale, a conse-

guire una più rigorosa scelta dei veramente degni, a tener conto della benemerita di alcune categorie di ex-combattenti, e a contemperare le esigenze del servizio con le giustificate aspettative dei magistrati. Parlo di aspettative giustificate, non delle scomposte aspirazioni dei carrieristi, che mirano più a farsi valere che a valere.

Bisogna in questa, come nelle altre carriere dello Stato, porre argine a qualunque arrivismo, anche perchè una certa permanenza nei gradi è garanzia di quella esperienza che è corredo indispensabile per ogni magistrato: bisogna eliminare l'inquietudine e l'agitazione di coloro che si pretendono dimenticati, le inutili illusioni e le conseguenti amare delusioni. (*Applausi*).

E tengo pure a dichiarare — e sono lieto che il camerata Genovesi me ne abbia porta l'occasione — che la vigilanza, il controllo, la direzione di tutta questa complessa vita amministrativa spettano e devono spettare a chi è responsabile verso il Capo dello Stato e verso il Capo del Governo del funzionamento degli organi ai quali è preposto. (*Approvazioni*).

L'idea di un autogoverno della magistratura, alla quale non dovrebbero essere applicabili i rapporti di gerarchia che reggono gli altri rami dell'Amministrazione, e per la quale dovrebbe aver vigore un regime privilegiato di vita autonoma controllata dalla magistratura stessa, è in netto contrasto con la nostra concezione del Governo (*Applausi*); è, come il principio dell'inamovibilità di sede, un pregiudizio di marca liberaloide, anacronistico e pericoloso (*Applausi*), perchè tende a indebolire il vincolo di dipendenza gerarchica e a svuotare in parte di contenuto il concetto della responsabilità del Ministro surrogandosi, abusivamente, al principio — ben distinto — dell'indipendenza del magistrato nell'esercizio della sua funzione giudicante, principio che deve essere rigidamente difeso, e che proprio il capo gerarchico è tenuto a difendere. (*Approvazioni*).

Detto questo in ordine ai problemi qualitativi, è necessario considerare, sia pure brevemente, il problema del numero dei magistrati, rispetto al quale l'opinione comune, che vedo accolta anche nella relazione del camerata Arcangeli, è che esso sia molto al di sotto delle necessità e che non vi sia altro rimedio se non quello di aumentarlo.

Ma questa soluzione, che sembra ovvia, urta, secondo quanto osservava di recente al Congresso giuridico un autorevole magistrato, contro tre obiezioni principali.

La prima è che ogni aumento di personale al di là di una certa cifra torna a scapito della qualità del personale stesso ed aggrava inoltre la difficoltà già ora spinosa e complessa di dare equilibrato assetto agli organici e soddisfacente sviluppo alla carriera.

La seconda è che non è possibile nelle attuali condizioni di bilancio chiedere nuovi sacrifici alla finanza dello Stato.

La terza è che erroneamente vengono attribuiti alla insufficienza numerica del personale difetti ed inconvenienti derivanti invece in parte dalla anormale grandezza del fenomeno litigioso, in parte, per quanto riguarda la materia civile, dal sistema del processo.

È infatti interessante notare che mentre la statistica giudiziaria penale rivela una stazionarietà della delinquenza, la statistica giudiziaria civile dimostra invece come la litigiosità sia in aumento: se nel 1924 abbiamo 1.156.427 procedimenti contenziosi iniziati e cioè 29,7 per 1000 abitanti, nel 1930 ne troviamo 1.573.885, e cioè 37,4 per ogni 1000 abitanti; e i procedimenti definiti con sentenza (esclusa la Cassazione) nel 1924 furono 533.420, mentre nel 1930 raggiunsero la cifra di 762.043: le sentenze della Cassazione, che nel 1924 furono 2.935, nel 1930 raggiunsero la cifra di 3.860.

Questo aumento della litigiosità civile non è fenomeno che debba impressionare, anche perchè esso è in molta parte un riflesso della crisi economica: ma deve essere però attentamente considerato e devono essere accortamente studiate le riforme dirette a porre un freno alla litigiosità ingiustificata, quando non temeraria.

Riforme che devono essere anzitutto attuate nel costume, perchè molti inconvenienti lamentati hanno la loro origine nella passività o nell'inerzia dei magistrati o nel malvezzo degli avvocati. Contro queste abitudini ho cercato di reagire rigorosamente provvedendo a infrenare l'uso dei rinvii a ripetizione — presso un tribunale trovai iscritte delle cause che erano state rinviate per oltre cento udienze (*Commenti*) — e richiamando insieme i giudici all'osservanza dei termini di legge per la redazione delle sentenze. La magistratura — secondo le informazioni che mi pervengono dai suoi capi — ha immediatamente e disciplinatamente risposto alle mie istruzioni, che sono state accolte con favore dal ceto forense. Ma per la elevazione di tono della vita giudiziaria è indispensabile che gli organi, cui è affidata la disciplina delle professioni forensi, seguano da vicino l'attività di coloro che do-

vrebbero essere volenterosi e preziosi collaboratori del giudice e reprimano gli abusi dei provocatori di inutili liti che meglio sarebbero chiuse con una onesta transazione, e colpiscano i dilettranti di incidenti e di opposizioni, che colle loro manovre ostruzionistiche non solo impediscono il corso della giustizia e offendono la coscienza del pubblico, ma danneggiano lo stesso ceto forense, perchè le cause anche buone finiscono coll'essere considerate dagli onesti cittadini come vere Iliadi di guai. (*Applausi*).

Questo risanamento del costume dovrà, naturalmente, essere integrato dall'opera legislativa: così dalla riforma della legge sulle controversie individuali del lavoro, coll'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, attraverso il quale le associazioni sindacali potranno eliminare tutta una serie di liti; così dalla soppressione progressiva delle ultime giurisdizioni speciali residue, che eviterà le interminabili controversie intorno alla competenza, che finiscono coll'impedire talora la decisione della questione di merito; così dal perfezionamento della tecnica legislativa, in modo che la tersa limpidezza e la rigorosa precisione della legge escludano questioni di interpretazione sì da conferire ai rapporti giuridici una certezza che li ponga al riparo dagli attacchi dei cavillatori; così infine da una riforma del Codice di rito che snellisca e acceleri il processo civile.

In tal modo potrà essere risolto indirettamente, ma utilmente, anche il problema del numero, ora ritenuto insufficiente, dei giudici. Problema che viene di sovente affacciato anche per la Cassazione, dove, giova riconoscerlo, il lavoro è cresciuto e va crescendo. Ma anche qui io non credo che il rimedio debba cercarsi nell'aumento del numero delle sezioni e dei consiglieri: credo anzi che ciò aggraverebbe la situazione perchè, malgrado gli accorgimenti studiati da chi regge la Corte Suprema, tale aumento renderebbe ancora più difficile il formarsi di quell'unità di giurisprudenza che è la sola via che possa distogliere i soccombenti in secondo grado dallo affrontare il giudizio del Supremo Collegio.

Questo per quanto riguarda la materia civile.

Per quanto poi si riferisce alla materia penale, è naturale che, data la recente applicazione dei Codici e dato che si tratta di una giurisprudenza in formazione, il lavoro sia intenso, grave e delicato, anche per il modo col quale è attualmente congegnato il processo penale nella materia di competenza della Corte d'Assise. Ma sia nel campo civile come in quello penale l'alleggerimento della

attività alla Cassazione potrà e dovrà ottenersi, non già coll'accrescere le sezioni, ma col perfezionare il meccanismo del procedimento nei giudizi di merito, il cui esito deve esser tale da indurre gli interessati a sottomettersi e ad acquietarsi.

Non dobbiamo però dissimularci che la speditezza della giustizia civile e penale dipende anche in gran parte dall'organizzazione dei servizi e dalle condizioni materiali in cui essa si svolge. Là dove i servizi non rispondono — per insufficienza di personale o di locali — gli inconvenienti si moltiplicano e si aggravano.

Soprattutto sul problema delle cancellerie l'attenzione di questa Camera è stata spesso volte richiamata, tra l'altro, in questi giorni, dal camerata Genovesi: il problema è anche qui di quantità e di qualità.

È inutile che io vi tedi con cifre per descrivervi la progressiva riduzione del numero dei cancellieri, sino all'ultima attuata nel 1931, malgrado le vivaci resistenze opposte dal mio predecessore. Basti ricordare che in seguito a tali [decurtazioni] il numero dei cancellieri è oggi di 4366 oltre 1235 aiutanti di cancelleria; numero non certo rispondente alle necessità del servizio il quale ne soffre, con danno non solo dei privati ma pure della finanza, soprattutto quando non sia dato coprire immediatamente le vacanze che continuamente si verificano con l'assunzione di elementi di già constatata idoneità.

Avendo appunto rilevato come col sistema ora in vigore, per cui ogni concorso va limitato al solo numero dei posti effettivamente vacanti e l'assunzione degli idonei oltre il numero dei vincitori non può superare il decimo dei posti messi a concorso, in nessun momento potrebbe conseguirsi il completamento degli organici, in seguito a particolare autorizzazione di Sua Eccellenza il Capo del Governo, la Finanza ha aderito alla iniziativa di fissare, con apposita disposizione di legge, la facoltà di comprendere, nei singoli bandi di concorso, tutti i posti disponibili, con riferimento all'epoca in cui presumibilmente fossero per aver termine le relative operazioni di concorso.

Io penso dunque che prossimamente la situazione potrà migliorare: ma il miglioramento non si identifica con l'integrale soluzione del problema e può solo rappresentare uno stadio meno acuto delle manchevolezze che infirmano ogni ramo dei servizi di cancelleria. Ma non appena l'elasticità del bilancio lo concederà, converrà studiare una soluzione integrale, che risponda: all'interesse dello

Stato, che deve essere e apparire in grado di applicare senza ritardi e senza intralci le sue leggi: all'interesse dei cittadini che devono poter conseguire il riconoscimento giudiziale dei loro diritti tempestivamente e senza difficoltà: ed anche all'interesse della Finanza che non può assistere passivamente a considerevoli dispersioni di entrate conseguenti alla prescrizione di pene pecuniarie e di spese di giustizia, e all'aumento di spese derivanti dalle sempre crescenti indennità di supplenza e di applicazioni nelle sedi meno provviste o addirittura sprovviste di personale.

Ma è certo ancora che un miglior rendimento dei servizi si potrebbe ottenere se gli uffici disponessero oltrechè di funzionari in numero sufficiente, di funzionari che fossero tutti all'altezza del compito che essi sono chiamati a svolgere.

Purtroppo la realtà delle cose non è sempre lieta; vecchie abitudini, trascuranza di capi, negligenza degli stessi interessati, ingerenze di trafficanti, hanno reso possibile tutta una serie di deviazioni, di abusi, di manovre, che inceppano il funzionamento degli uffici, che turbano l'andamento della giustizia e giovano solo a qualche sfruttatore di ingenui.

Ho provveduto pertanto a imprimere un nuovo ritmo di attività nell'Ispettorato generale del Ministero, il quale ha risposto pienamente alle mie direttive, disponendo una serie di controlli ispettivi condotti con sollecitudine e fermezza. Controlli che valgono a svegliare i pigri, a correggere i negligenti, a colpire i disonesti e che, coll'immediatezza delle sanzioni, costituiscono la migliore difesa del principio di autorità e di disciplina, nonché del prestigio della giustizia. E sono lieto di assicurare la Camera che quest'opera di risanamento dà già i suoi frutti non solo sotto l'aspetto morale, ma anche sotto l'aspetto materiale dell'interesse pecuniario dei privati e dello Stato: e sarà continuata con perseverante energia.

Allo stesso fine di giovare agli interessi privati e insieme all'Erario dello Stato, che sarà alleviato di un onere di lire 3,800,000, è stata diretta la legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che apporta modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, legge che avete confortato col vostro suffragio e che andrà in vigore il 1º luglio di quest'anno. La Giunta del bilancio ha — su questo punto — espresso l'opinione che la riforma debba essere ulteriormente accentuata. Io credo invece che la legge — il cui regolamento di esecuzione è ora in corso di redazione — abbia trovato il

giusto mezzo contemperando con equa misura l'interesse dei funzionari con quelli dello Stato e del privato.

Ma non v'ha dubbio che non pochi inconvenienti che si verificano negli uffici traggano la loro origine dalla condizione degli edifici in cui si svolge l'attività giudiziaria. La ristrettezza di spazio, la promiscuità delle attività, l'impossibilità di ordinare gli archivi rappresentano altrettante cause di perdita di tempo, di dispersione di energie, di confusione e di inceppamento. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha avuto cura di far presente a quello dei Lavori Pubblici la necessità di provvedere a un così importante servizio, segnalando i bisogni più urgenti da soddisfare: e si è avuto affidamento che ad essi sarà provveduto nei limiti delle disponibilità di bilancio. D'altra parte è anche prevedibile che non mancheranno i comuni, i quali, sull'esempio di Milano, anche in questo benemerita, vorranno accingersi alla soluzione del problema, che tanto attiene al decoro e all'amministrazione della giustizia e delle stesse città in cui gli uffici giudiziari hanno sede.

A questo proposito desidero anche accennare a quello che parrebbe l'assetto più opportuno delle Preture in alcuni centri maggiori, perchè qui il problema edilizio è anche più strettamente connesso con quello dell'organizzazione degli uffici. Il Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, aveva ritenuto che, a rendere più ordinato, dignitoso e proficuo l'ufficio del pretore, convenisse in tutti i comuni sedi di più mandamenti costituire un unico ufficio di pretura con competenza unica per tutta la circoscrizione dei mandamenti che lo compongono. Non credo che le Preture unificate — soprattutto nei centri di maggior lavoro — abbiano fatto buona prova: i risultati di varie inchieste da me disposte hanno anzi dimostrato il contrario.

E, pur mantenendosi l'unità della Pretura penale, converrà per la materia civile ritornare al sistema dei mandamenti distinti, suddividendo i compiti e le responsabilità, ed evitando il cumulo disordinato degli affari e dei servizi: a ciò dovrà corrispondere anche un decentramento di sedi, che avrà il vantaggio di avvicinare la giustizia al popolo, di renderla più spedita e meno dispendiosa, evitando danni diretti e indiretti alle parti.

Ed è a questo stesso concetto che si ispira l'altro provvedimento preso dal Governo nazionale in ordine alla ricostituzione di dieci Tribunali, nonchè il lavoro di revisione

delle circoscrizioni che si sta ora svolgendo presso il Ministero.

Voglio aggiungere infine — per chiudere questo rapido esame di servizi — che la generosa amnistia largita in occasione del Decennale ha portato un notevole alleggerimento del lavoro degli uffici: si tratta, è vero, di un alleggerimento temporaneo, ma tale da render possibile a magistrati e funzionari di rimettersi al corrente col lavoro, di riassetto i servizi, di riordinare gli uffici e gli archivi.

E non sarà questo uno degli ultimi benefici di quell'atto solenne di clemenza e di forza.

Credo che una particolare attenzione debba esser portata anche sui problemi molto complessi che presenta la materia dell'esecuzione.

Per quanto si riferisce all'esecuzione in materia civile è noto alla Camera come le vendite all'asta pubblica di oggetti pignorati, divenute frequenti con l'acuirsi della crisi economica, abbiano dato luogo specialmente nelle grandi città a gravissimi inconvenienti che suscitarono alte lamentele, delle quali si rese eco anche la stampa quotidiana. In tali vendite, sia per la insufficiente pubblicità e quindi per la scarsa affluenza del pubblico, sia per l'angustia e la deficiente comodità di accesso dei locali, pochi speculatori, talvolta associati a tale fine delittuoso, provocavano maliziosamente la diserzione del primo esperimento d'asta, che si effettuava in base ai prezzi di stima, e si facevano poi aggiudicare gli oggetti a prezzi assolutamente inadeguati o addirittura irrisori.

Il Governo fascista non poteva consentire che sotto l'usbergo di una falsata legalità si commettessero simili frodi con danno non solo delle parti interessate, ma della giustizia stessa; provvide pertanto a richiamare su questo deplorabile stato di cose l'attenzione dei Capi delle Corti d'appello perchè facendosi miglior governo delle disposizioni di legge, che disciplinano le vendite giudiziarie, fossero eliminati almeno i più gravi inconvenienti. La circolare ha già conseguito buoni frutti. Dappertutto ormai le vendite sono portate a conoscenza del pubblico tempestivamente e con mezzi opportuni e vengono eseguite in ore convenienti nei luoghi di mercato o in altri adatti per ampiezza e facilità di accesso. Le vendite di oggetti di considerevole valore o di particolare interesse sono partecipate anche al Consiglio provinciale della economia e al Sindacato della categoria cui appartiene il debitore: sono presenziate da agenti della forza pubblica che assicurano

la piena libertà degli incanti e tolgono ogni velleità di abusi agli organizzatori di manovre fraudolente.

Tale miglioramento si è ottenuto mediante una più illuminata applicazione della legge vigente, la quale peraltro è difettosa anche in questa parte, che dovrà formare oggetto di attento studio come tutta la materia della esecuzione in sede di riforma del codice di procedura civile.

Perciò senza dilungarmi più oltre su questo punto, sul quale dovrò ritornare fra poco, passo ad esaminare l'altro tema dell'esecuzione penale, che è direttamente collegato con quello della prevenzione, e che è stato qui trattato dal camerata Di Giacomo.

Nella discussione del bilancio dello scorso anno vi furono tracciate le linee generali e fondamentali della riforma penitenziaria fascista che s'impenna sull'armonica conciliazione dei criteri di repressione e di riadattamento del condannato.

Bisogna riconoscere che le quistioni penitenziarie, ossia le leggi riflettenti l'esecuzione della pena e dei complementi di pena, sono tra quelle che più appassionano la coscienza pubblica, la quale non si rassegna a vedere esaurita la funzione punitiva nella semplice chiusura del condannato tra le mura carcerarie, ossia nella semplice eliminazione del condannato dalla vita sociale, ma pretende che l'esecuzione della pena riesca utile al condannato e alla società.

Come dicevo, le leggi fasciste anche in questo campo sono all'avanguardia delle legislazioni civili e, quello che più importa, le riforme adottate non sono rimaste solamente scritte nei codici e nei regolamenti, come pure vaticinavano i soliti scettici stranieri, ma sono sulla via della completa attuazione.

Su questo punto intendo richiamare la vostra speciale attenzione, informandovi di quanto è stato fatto in questi ultimi mesi e di quanto mi propongo di fare nel prossimo avvenire.

I punti fondamentali della riforma erano:

- 1º) la specializzazione degli stabilimenti;
- 2º) la scelta e la sistemazione del personale;
- 3º) il funzionamento del giudice di sorveglianza;
- 4º) l'organizzazione del lavoro carcerario;
- 5º) l'organizzazione dei Consigli di patronato.

La specializzazione degli stabilimenti si iniziò con il decreto ministeriale 30 giugno

1931 e si è andata a mano a mano completando a seconda dei vari bisogni, cosicchè oggi può ben dirsi che tutti gli stabilimenti preveduti dal codice penale e dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena sono ormai in efficienza. E tengo a far notare che non si tratta di una pura e semplice distinzione a base topografica, ma di effettiva specializzazione perchè il governo di ciascuno degli stabilimenti è tenuto secondo le nuove disposizioni.

Certo è che la soluzione integrale del problema è connessa con quello delle costruzioni carcerarie che sono la condizione *sine qua non* per la realizzazione delle riforme penitenziarie moderne, ed è per questo che ho avanzato larghe richieste di costruzioni carcerarie, ponendo il problema nella sua interezza e procedendo alla formulazione di un piano organico delle costruzioni che sono necessarie per l'attuazione della riforma; e sono lieto intanto di comunicare che già sono in corso i progetti per importantissime costruzioni carcerarie nelle varie regioni di Italia, tra i quali primeggia quello relativo ad una vera e propria città penitenziaria in Roma.

Tra le costruzioni carcerarie che dovranno compiersi con sollecitudine spero di poter far comprendere anche una colonia agricola per minori, perchè è mio intendimento che la specializzazione degli stabilimenti per i minori sia portata alla massima precisione e al massimo sviluppo.

La mia particolare attenzione è stata anche richiamata sulla necessità di speciali stabilimenti per tubercolotici, perchè intendo che assolutamente le carceri non siano veicoli di propagazione del terribile male. Completati perciò i lavori nell'isola di Pianosa, ho disposto la costruzione di altre sezioni nell'isola dell'Asinara, in sito saluberrimo e idoneo sotto ogni punto di vista. Ma poichè la scienza clinica ormai distingue nella cura della tubercolosi la necessità della cura marina in alcuni casi, e della cura montana in altri, sono in corso anche gli studi per creare un sanatorio montano.

Insieme alle costruzioni carcerarie, è elemento indispensabile per la realizzazione di una grande riforma penitenziaria, come quella adottata dal Fascismo, la scelta del personale carcerario; di tutto il personale, a cominciare dalla autorità dirigente sino al più modesto agente di custodia, perchè i nuovi sistemi hanno per base l'individuazione dell'esecuzione, ossia il trattamento che più si conviene a gruppi omogenei di detenuti, perchè l'ese-

cuzione possa conseguire i risultati che se ne attendono.

L'attività d'individuazione è attività quotidiana, ininterrotta, sistematica, in ogni campo della vita di detenzione: nel lavoro, nello studio, nella disciplina, in ogni manifestazione delle buone o delle cattive qualità del condannato; e pertanto l'opera del direttore e anche del semplice agente di custodia ha un valore decisivo.

Questo problema io intendo affrontare e risolvere al più presto, attraverso la riforma dei programmi d'esame, stabilendo un diritto di preferenza, a parità di voti, a favore dei candidati che dimostreranno di avere conseguito il diploma in una scuola di perfezionamento in diritto penale, disponendo infine che dopo l'ingresso in carriera i funzionari non assumano immediatamente servizio nei vari stabilimenti, ma restino a Roma per sei mesi per compiere un tirocinio teorico e pratico.

Per gli agenti carcerari sono poi in corso, e saranno forse completati in questo mese, gli studi per la riforma del regolamento che li riguarda.

Ho disposto intanto la riapertura delle scuole degli agenti di custodia, che sarà tenuta in quei locali di Via Giulia ove, con l'istituzione di un Museo criminale e di una Biblioteca specializzata, si va formando il centro culturale dell'attività carceraria.

Ma altro grave problema che riguarda insieme il personale ed i servizi carcerari è l'organizzazione del servizio ispettivo. Il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, creò quattro categorie di ispettori: amministrativi, sanitari, industriali agricoli e per i fabbricati. Nella relazione al detto regolamento è ampiamente illustrata la necessità di questi servizi ispettivi in una grande amministrazione come quella carceraria, la quale ha i suoi stabilimenti sparsi in tutto il territorio del Regno. Senza gli uffici ispettivi è impossibile dare e conservare ai vari servizi una sistemazione organica rispondente alle direttive segnate dall'Amministrazione centrale. Alcuni di questi servizi, come quelli riflettenti il lavoro agricolo e il lavoro industriale, senza una continua collaborazione tra Amministrazione centrale e stabilimenti, rischiano di divenire rovinosi dal punto di vista economico e inefficaci dal punto di vista morale.

Sotto la pressione di questa urgente e riconosciuta necessità si è provveduto con decreto del 5 gennaio 1932 a costituire l'Uf-

ficio di ispezione, ma non avendo potuto ottenere una modificazione dell'organico del personale, dovetti conferire l'incarico delle ispezioni ad alcuni dei più distinti e valorosi funzionari, senza esimerli dalle ordinarie mansioni d'ufficio ad essi affidate. I risultati di questo esperimento non sono favorevoli perchè la distrazione di funzionari incaricati del servizio d'ispezione reca grave danno all'andamento dei servizi propri degli uffici ai quali essi sono preposti. Occorre pertanto procedere all'organizzazione del servizio ispettivo così come è istituito dal regolamento, presso la Direzione generale e con personale che abbia esclusivamente tale incarico. Per attuare questo mio proposito sono già in corso le opportune intese con la Finanza.

La riforma penitenziaria italiana si eleva su quelle anche recentissime adottate negli altri paesi per aver realizzato una antica aspirazione della scienza, quella cioè di affidare al giudice la vigilanza sull'esecuzione della pena. L'istituto del giudice di sorveglianza, creato con la nuova legislazione penale, funziona ormai regolarmente in tutti i Tribunali del Regno e non ho che a compiacermi della diligenza, anzi dell'entusiasmo, con cui la magistratura italiana assolve questo nuovo e importantissimo compito. Voglio però segnalare alla Camera che la mia attenzione s'è soprattutto fermata a controllare il funzionamento del nuovo istituto in rapporto alle misure di sicurezza e precisamente in rapporto al riesame di pericolosità, che, a norma dell'articolo 208 Codice penale, consente la revoca e la continuazione delle misure di sicurezza.

Ho disposto pertanto che sia singolarmente sorvegliata la condotta tenuta dagli internati rimessi in libertà per disposizione del giudice di sorveglianza a seguito del riesame di pericolosità. Quando queste notizie saranno raccolte per un congruo tempo sarà veramente possibile dare un giudizio sul modo col quale i giudici di sorveglianza hanno interpretato e applicato la legge in questo complesso, difficile e delicato servizio.

L'organizzazione del lavoro carcerario è stata tra le maggiori preoccupazioni della riforma penitenziaria. In virtù della legge 9 maggio 1932, n. 547, fu imposto alle pubbliche amministrazioni di riservare una parte delle loro commissioni al lavoro carcerario e fu costituita una Commissione che deve proporre a Sua Eccellenza il Capo del Governo la percentuale delle commissioni che può essere riservata alle lavorazioni carcerarie.

Sono lieto di comunicare che questa Commissione, alla quale collaborano efficacemente i rappresentanti del Ministero delle corporazioni, va espletando il suo lavoro con grande fervore e con piena comprensione del compito che le è stato affidato: conciliare cioè la necessità che i detenuti lavorino con l'opportunità di impedire che il lavoro carcerario turbi in qualsiasi modo le industrie private.

I Consigli di patronato furono costituiti nel maggio dello scorso anno, e, come spesso suole avvenire in Italia, molti credettero che alle solenni manifestazioni delle adunanze di inaugurazione sarebbe seguita una completa inattività del nuovo istituto.

Sono invece lieto di comunicare che l'attività dei Consigli di patronato è viva ed efficiente come se il nuovo istituto fosse organizzato non da soli pochi mesi, ma da lunghi anni e continuasse antiche tradizioni.

La grande preoccupazione che incombeva, quella cioè della deficienza dei mezzi finanziari, si va notevolmente attenuando, sia per il volenteroso concorso dei privati, sia per le elargizioni della Cassa delle ammende, la quale ha potuto già distribuire un milione e 300 mila lire, e probabilmente altra importante somma potrà distribuire nel prossimo mese di luglio.

Sul funzionamento di questa istituzione si possono perciò riporre sicure speranze. Ai Procuratori del Re, che la presiedono, e a tutte le personalità che ne compongono la amministrazione, vada il mio elogio e l'espressione del mio compiacimento. Voglio soltanto far presente l'opportunità di non disperdere le energie economiche dei patronati in sussidi che possono qualche volta essere più dannosi che utili, risolvendosi in un incoraggiamento all'ozio, ma di concentrare tutti gli sforzi per la creazione degli assistenziali ai liberati dal carcere nei quali il condannato liberato dovrebbe trovare ricovero, assistenza e lavoro fino a che non abbia la possibilità di sistemarsi convenientemente. Iniziative nobilissime, che sono alla vigilia della completa realizzazione, sono già in atto: a Roma, a Napoli, a Palermo, a Bari, a Foggia, saranno presto aperti gli assistenziali, ma mi auguro di poter presto comunicare alla Camera che in tutti i centri più importanti d'Italia gli assistenziali sono stati creati.

Ed ora concedete che vi intrattenga intorno ad un tema al quale rivolgo particolare attenzione, quello della delinquenza minorile, la quale non costituisce in Italia un fenomeno grave, ma tuttavia sempre tale da esigere una assidua vigilanza.

Se si considerano le statistiche degli anni 1929-1931 si nota che il numero dei minori condannati discende da 26.696 nel 1929 a 20.588 nel 1930, e a 16.417 nel 1931: per l'anno 1932 i dati, che sono ancora provvisori, danno un totale di soltanto 7.150 condannati: ma ciò deriva prevalentemente da una causa legislativa, e, cioè, dalla modificazione dei criteri di imputabilità, essendo questa stata esclusa nei minori dai 9 ai 14 anni, e dalla limitazione della età minore punibile determinata agli anni 18. Ed è anche doveroso rilevare che gli accertamenti statistici sulla delinquenza minorile, quali vengono attualmente eseguiti, sono troppo limitati per poter offrire al legislatore e allo studioso gli elementi necessari per poter valutare con esattezza, dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo, questo aspetto così importante del fenomeno della criminalità.

A tale scopo l'ufficio di statistica ha approntato una scheda individuale, la quale dovrebbe mensilmente essere redatta dagli uffici locali e trasmessa al Ministero, contenente tutti i dati utili per una esatta comprensione del fenomeno.

Ma, quali che siano le cifre, il problema va considerato sotto due aspetti: il primo riguarda l'attività di prevenzione della delinquenza minorile, spiegata in rapporto ai minori che non ancora hanno commesso un reato: il secondo riguarda i minori che già hanno commesso un reato.

Il primo aspetto del problema si suddivide ancora in due ipotesi, quella, cioè, dei minori che, per ragioni famigliari, sono semplicemente abbandonati e perciò bisognevoli di assistenza e di cura, e l'altra dei minori travati.

La prevenzione della delinquenza evidentemente deve essere curata anche nella prima ipotesi, ma è prevenzione indiretta, in quanto mira ad evitare che dallo stato di abbandono sorga la possibilità che il minore travii o addirittura diventi delinquente. In questo campo io penso che le grandi opere assistenziali del Regime, i nuovi ordinamenti scolastici, le opere d'inquadramento e di educazione della gioventù e l'opera per la maternità e infanzia costituiscano un efficace sistema di provvidenza che difende i minori, che non trovano nella famiglia sufficiente assistenza, dai pericoli di traviamiento. E voi tutti conoscete i frutti di questa complessa e sapiente organizzazione.

Più delicata è la seconda ipotesi, giacché quando è accertato il traviamiento del minore, ed è riconosciuto come la famiglia non

abbia sufficienti energie correttive, occorre che lo Stato intervenga perchè il minore è, per dir così, alle porte della delinquenza ed occorre evitare assolutamente che egli ne varchi la soglia.

Anche in questo campo il Regime ha creato molte istituzioni per rieducare i minori traviati, ma ho l'impressione che sia necessario un più intenso coordinamento tra l'attività di esse perchè i risultati siano più cospicui e più efficienti. Questo coordinamento è degno dei più attenti studi ed io per iniziarli ho richiesto ai Consigli di patronato notizie e dati che mi consentiranno di fare anzitutto il censimento delle istituzioni che si occupano della prevenzione della delinquenza.

Credo, intanto, opportuno segnalare alla Camera che l'opera dei riformatori per corrigendi dà ottimi frutti, giusta risultati statistici rigorosamente controllati. È accertato infatti che il 96 per cento dei minorenni viene dimesso dai riformatori prima della maggiore età per conseguita emenda, e che la condotta dell'85 per cento dei dimessi non ha dato più luogo a rimarchi. È da studiare se non convenga fare di questi riformatori il centro e il nucleo principale della attività di prevenzione della delinquenza minorile, evitando così dispersione di energie e contraddizione di indirizzi educativi.

Ma il problema si allarga ancora quando se ne studia il secondo aspetto, quello cioè relativo ai minori che già hanno commesso un reato.

La nuova legislazione penale ha creduto opportuno di comprendere le disposizioni per i minori nel comune codice penale, dedicando però ai minori particolarissime cure in conformità, e spesso con progresso notevole, in confronto a quanto viene praticato in altri paesi civili. Ma, più che le norme, importano le attuazioni concrete, perchè sono precisamente queste che accreditano e discreditano gli ordinamenti giuridici.

Tale problema ha richiamato la mia particolare attenzione; ed in proposito debbo dichiarare essere mia convenzione che il sistema adottato dalla nuova legislazione penale possa dare i frutti che se ne sperano, solo a patto che venga estesa la specializzazione del giudice e la specializzazione delle case di detenzione dei minori stessi. L'una e l'altra specializzazione sono conseguenza del concetto che la giustizia penale per i minori, sia nella fase della dichiarazione giudiziaria, sia nella fase dell'esecuzione, ha per finalità non tanto la repressione quanto la preven-

zione speciale, ossia il riadattamento del minore traviato. È facile pertanto comprendere come da questi principi risultino capovolti tutti i sistemi di accertamento giudiziale e di esecuzione della pena. Nell'uno, ai consueti mezzi di ricerca giudiziaria devono essere aggiunte quelle larghe e pazienti indagini sulle condizioni fisiche, psichiche, familiari, ambientali del minore, che fanno penetrare con vera sapienza nelle cause, talora nascoste, della precoce delinquenza; nell'altra, per la riconosciuta maggiore sensibilità del minore all'esecuzione, devesi pervenire alla trasformazione delle carceri in vere e proprie scuole di riadattamento, dalle quali bisogna sperare che i minori escano cittadini disposti all'onesto lavoro.

Per raggiungere tali finalità penso di estendere a tutte le sedi di Corte d'appello la costituzione dei tribunali speciali per minorenni, che già esistono e funzionano in sei solamente di esse, e di provvedere alla sistemazione di ambienti adatti perchè la detenzione dei minori risulti giovevole al loro riadattamento.

Non dissimulo gli ostacoli e le difficoltà che si dovranno a tal fine superare e che imporranno la necessità di alcuni temperamenti: e sono certo che di tali difficoltà inerenti a tutta quanta l'organizzazione dei servizi riflettenti la giustizia per i minori vi renderete conto, convinti insieme che il problema è da me studiato non solo con vivo interesse, ma quasi con un senso di paternità per queste giovani anime malate e sperdute che possono essere guarite e redente. (*Applausi*).

Sulla questione delle professioni legali, intorno alla quale si agitano tante discussioni, è stata anche quest'anno richiamata la vostra attenzione dal camerata Di Giacomo.

Per semplificare la discussione, giova ricordare che sostanzialmente le critiche che qui e fuori di qui si muovono all'attuale ordinamento delle professioni forensi, e, cioè alla legge 25 marzo 1926, si appuntano intorno a due questioni: la posizione dei giovani aspiranti alla carriera forense, e i rapporti fra i Sindacati e le Commissioni Reali.

Non ho nessuna difficoltà a riconoscere il valore di molte di queste critiche, le quali mi hanno convinto essere ormai giunto il momento di addivenire ad una riforma che, pur preoccupandosi del prestigio e della nobiltà della professione, venga incontro alle aspirazioni dei giovani migliori e che, al tempo stesso, dia alla classe forense un assetto e un'impronta più conformi alla strut-

tura corporativa dello Stato Fascista (*Applausi*).

Seguendo tale mia convinzione ho già dato disposizioni per la redazione di un disegno di legge, che mi auguro di poter condurre a termine fra breve, e che si ispira ai seguenti concetti: la distinzione fra avvocati e procuratori deve essere mantenuta, soprattutto perchè la sua soppressione importerebbe abolizione della limitazione territoriale di attività dei giovani professionisti e conseguente ammassamento immediato di essi nei grandi centri, attrattivi dalla speranza di subiti guadagni: ciò che sarebbe pericoloso non solo dal punto di vista particolare della professione, ma anche da un punto di vista politico e sociale. Per quanto poi riguarda l'ammissione dei giovani in carriera — problema rispetto al quale il Governo fascista ha già dato colla legge a favore dei benemeriti alla causa nazionale un segno tangibile delle sue direttive — è necessario trovare il punto di equilibrio fra due necessità: quella della scelta dei più meritevoli, e quella della soppressione degli ostacoli inutili e irritanti.

Per raggiungere il primo scopo ritengo indispensabile che l'esame per l'esercizio della professione di procuratore sia rigoroso e che il concorso sia limitato ad un certo numero di posti, tale però da corrispondere alle aspirazioni dei giovani che si siano seriamente preparati ad entrare nella carriera forense. Già da quest'anno ho portato complessivamente a 904 i posti messi a concorso, e ciò malgrado i diversi « opinamenti motivati » — è questo il termine della legge — delle Commissioni Reali: l'esito di questo concorso varrà a dimostrare se il criterio seguito debba essere mantenuto o invece modificato.

In secondo luogo credo sia utile, per la formazione dei nuovi professionisti, concedere ai procuratori iscritti una più larga attività, sia pure limitata agli uffici giudiziari di un determinato distretto di Corte d'appello.

Infine ritengo che l'esercizio della professione di avvocato debba essere concesso a coloro che abbiano per un certo periodo esercitato lodevolmente le funzioni di procuratore: salvo mantenere la facoltà dell'esame per coloro che, sentendosi agguerriti alla prova, vogliano anticipare la loro iscrizione nell'Albo degli avvocati. (*Approvazioni*).

Circa il secondo punto, quello cioè di rapporti fra Commissioni Reali e Sindacati — in seguito anche ad un riesame del problema condotto d'accordo col Ministero delle corporazioni — io ritengo che ogni duplicità di organismi debba essere eliminata. (*Applausi*).

Le varie funzioni oggi divise devono essere concentrate nel Sindacato e nei suoi organi, salvo l'esercizio della funzione disciplinare che dovrà essere esercitata da una Giunta o Commissione, che dir si voglia, investita della potestà giurisdizionale — che è funzione statale — dal Ministero di Grazia e Giustizia: l'organo giudicante di secondo grado continuerà ad essere il Consiglio superiore forense, che funziona presso il Ministero.

Non credo necessario, dopo ciò, entrare nei particolari della riforma che sto preparando e per la quale mi varrò anche dell'esperienza dei rappresentanti dei Sindacati professionali: ed io spero che i risultati di questo lavoro abbiano presto una manifestazione concreta, che dia a questa categoria di professionisti un ordinamento rispondente all'opera che essi possono svolgere per l'elevazione della vita giudiziaria. E se, come ho ragione di credere, noi riusciremo a dare un solida base anche all'Ente per la previdenza, la professione forense potrà rallegrarsi di aver raggiunto un assetto, certo perfezionabile come ogni cosa umana, ma rispondente alle sue necessità materiali e spirituali ed al suo nobilissimo ufficio.

Per quanto si riferisce al notariato, non tornerà sgradito alla Camera sapere che la Commissione incaricata della revisione delle tariffe notarili ha svolto ormai quasi interamente il suo compito, cercando di eliminare gli inconvenienti sorti dall'applicazione della precedente, e tenendo conto delle nuove condizioni ed esigenze economiche.

A questo proposito è da rilevare che negli ultimi anni, per vari motivi, è stata riconosciuta a funzionari di enti pubblici la facoltà di ricevere gli atti interessanti gli Enti medesimi, sottraendo così una certa sfera di attività alla competenza funzionale propria dei notai. La classe notarile, a mezzo del suo Sindacato nazionale, non ha mancato di far voti per l'eliminazione di tali deroghe: e, dato il fondamento di tali doglianze, ho ritenuto di continuare le pratiche già avviate dal mio predecessore coi diversi Ministeri interessati per la soluzione della questione.

Infine ricorderò che a perfezionare l'attuale ordinamento e per affrettare la provvista delle sedi notarili vacanti è intervenuto il Regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 col quale, da un lato è stata riconosciuta dal Ministro la facoltà di comprendere nei concorsi per nuove nomine non soltanto i posti disponibili all'atto in cui i concorsi sono indetti, ma anche quelli che si renderanno disponibili durante lo espletamento dei concorsi

medesimi: e d'altro lato è stato reso più semplice e pronto il sistema concernente il trasferimento dei notari in esercizio, per cui ogni sede che si rende vacante viene messa a concorso entro 15 giorni da quello in cui perviene al Ministero la notizia della vacanza.

Per effetto di quest'ultimo provvedimento è stato possibile aumentare il numero dei posti da conferire per esame e per titoli, oggetto del concorso in via di svolgimento da 186 a 372, con notevole vantaggio per i giovani concorrenti.

Il camerata Arcangeli ha pure richiamato la vostra attenzione sulla situazione della Cassa nazionale del notariato. Posso assicurarvi che è in istudio una riforma la quale — senza troppo ledere gli interessi dei singoli — varrà a fare alla Cassa un solido assetto conforme ai suoi fini.

Venendo ora a trattare dell'attività legislativa, non credo necessario fermarmi a descrivere l'opera che il mio Ministero svolge in assidua e cordiale collaborazione con gli altri nel campo vario dell'attività normativa dello Stato.

Vi dirò invece di quell'attività più specifica colla quale si viene proseguendo quella grandiosa opera di codificazione che il Regime ha iniziato colla pubblicazione del codice penale e di quello di procedura penale, nonché colla riforma della Corte di assise, e della legge di pubblica sicurezza.

Questa mole di lavoro, scrive uno studioso straniero, non rappresenta solamente la più alta espressione delle concezioni giuridiche moderne, ma è anche una garanzia di sicurezza e di progresso per l'Italia. Per il valore del suo metodo scientifico, per la portata morale, per la sua forte coesione e per la sua coraggiosa fermezza, tale lavoro è degno della tradizione della Patria del diritto penale e apre un'era nuova nella legislazione penale italiana.

Certamente in Italia, sia per la stessa altezza raggiunta dal pensiero giuridico sia perchè ogni codice nuovo ha bisogno, prima di adattarsi compiutamente alle necessità della pratica, di una specie di politura e di messa a punto che non può essergli data che dalla giurisprudenza, non sono mancate le critiche alla nuova legislazione; ma ogni giudizio sarebbe oggi prematuro data la breve esperienza: i ritocchi che taluno invoca non possono essere precipitati, e conviene invece considerare con molta cautela ogni singolo problema ed ogni particolare difficoltà di applicazione, seguirne le fasi e valutarne la portata di guisa che ove appaia ne-

cessaria una revisione, questa possa avvenire in base ai dati accertati dall'esperienza e in modo da non turbare l'equilibrio di questa nuova legislazione che costituisce uno dei vantaggi del Regime e che gli stranieri ci invidiano.

Con altrettante cautele converrà procedere nella redazione definitiva del primo libro del Codice Civile, il quale tanto per la parte delle persone giuridiche, quanto per il diritto di famiglia — sul quale ha richiamato la vostra attenzione il camerata Martire —, viene a regolare istituti che costituiscono i cardini della nostra struttura sociale e politica e che quindi devono in tutto adeguarsi a quelli che sono i fini e lo spirito dello Stato corporativo fascista.

Appunto, perchè questa piena rispondenza non è stata raggiunta, il progetto del primo libro del Codice Civile, diffuso per le stampe nel 1931 e che già è stato oggetto di critiche nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, deve — come già riconosceva il camerata Rocco — e come oggi chiede il camerata Martire, essere riveduto e in talune parti profondamente modificato.

Tale del resto è la conclusione generale che si ricava anche dalle osservazioni pervenute al Ministero da parte del Consiglio di Stato, della Magistratura, delle Università e degli organi forensi e che ora l'ufficio legislativo del mio Ministero sta riordinando e pubblicando in calce ai singoli articoli del progetto: e, mentre si sta compiendo questo lavoro preparatorio che permetterà di procedere alla necessaria revisione, ho invitato la Commissione Reale a costituire una sottocommissione molto ristretta la quale abbia a stabilire quali modificazioni — in correlazione con le riforme contenute nel primo libro in materia familiare e in particolare nel campo della filiazione — sarebbero da introdurre nel Libro III, tit. 2º del Codice Civile e specialmente nella materia delle successioni legittime e della porzione legittima. È chiaro che finchè non sia stabilita una piena rispondenza tra il diritto familiare e il successorio la riforma del primo libro del Codice Civile non potrebbe essere praticamente attuata.

Nel campo del diritto commerciale la mobilità della vita nelle sue varie forze, economiche e tecniche, provoca una continua attività legislativa, perchè la certezza dei rapporti impone il regolamento delle nuove attività e dei nuovi fenomeni, che divengono oggetto di rapporti giuridici. Ma appunto la pressione delle circostanze e il ritmo delle oscillazioni economiche non hanno permesso

nè permettono di affrontare ancora il problema di un rinnovamento completo di tutto il Codice di Commercio: questo dico senza entrare — che sarebbe fuori luogo — nella selva delle discussioni agitatesi fra i teorici intorno all'autonomia e all'estensione del diritto commerciale, all'unità o duplicità dei Codici di diritto privato e simili. Già le circostanze del resto hanno costretto il legislatore ad affrontare partitamente tre problemi: quello del fallimento, quello delle società commerciali e quello della cambiale.

La legge 10 luglio 1930, n. 955, contenente disposizioni sul fallimento sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, si era proposta lo scopo di rimuovere alcuni del più gravi inconvenienti cui dava luogo la vecchia procedura fallimentare, nella quale il *dominus* era sostanzialmente il curatore. Gli inconvenienti, le lungaggini e gli abusi del vecchio sistema sono stati descritti nella relazione ministeriale a questa Camera, nella quale si dichiarava pure che il rimedio doveva essere cercato « in una più rigorosa valutazione dell'Istituto fallimentare come Istituto di diritto pubblico ». Conseguenze logiche di tale premessa: una scelta più severa degli amministratori giudiziari, il riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale del curatore, la nomina di questo riservata unicamente all'autorità giudiziaria e, soprattutto, l'attribuzione al giudice delegato della direzione effettiva e di ogni iniziativa nel processo fallimentare.

Tuttociò corrispondeva al giusto concetto che è interesse dello Stato che, anche in questo campo, arduo fra tutti, la funzione giurisdizionale abbia ad esercitarsi in modo da ridurre per quanto possibile i pregiudizi che i dissesti arrecano alla vita commerciale e all'equilibrio economico.

È difficile dire oggi se veramente la legge abbia raggiunto gli scopi ai quali mirava, anche perchè, dato il congegno col quale dovevasi procedere alla scelta dei nuovi amministratori giudiziari, la formazione dei ruoli ha richiesto oltre un anno e mezzo di tempo, sicchè essi non sono entrati in vigore che dal 1º gennaio di quest'anno.

So di toccare qui un punto spinoso e doloroso: e che ha formato oggetto di vivaci discussioni anche in seno alla Giunta generale del bilancio, discussioni dalle quali appare che le opinioni circa i difetti e i rimedi sono molto divise.

Io ritengo, come la maggior parte, che il difetto sia del sistema: ma, come scrive saggiamente il relatore Arcangeli, sarebbe

oggi prematuro decidere se sia più opportuno ritornare all'albo aperto o fare degli amministratori giudiziari dei funzionari specializzati. Prima di procedere a riforme di leggi è bene saggiare sperimentalmente i risultati delle loro applicazione: la politica legislativa deve fondarsi su di una valutazione delle circostanze offerte dalla concretezza della vita, non su concezioni teoriche o, peggio, sulle oscillazioni dell'opinione dei diversi interessati.

Così — per rimanere sempre in questo campo fallimentare — l'esperienza dirà se anche gli altri congegni della legge rispondano veramente allo scopo. Si è osservato, per esempio, che, secondo la legge, tanto l'amministrazione attiva del fallimento, quanto il controllo dell'amministrazione stessa, spettano ad un unico organo: il giudice delegato. Si è osservato ancora che al magistrato sono state attribuite funzioni e facoltà per le quali egli non ha, nè può avere, nè la preparazione che sarebbe indispensabile, nè i mezzi che le medesime funzioni richiedono, mentre il curatore si riduce alla figura di un semplice esecutore di ordini, non animato da alcuno spirito di collaborazione, o di un suggeritore di provvedimenti dei quali egli non assume alcuna responsabilità.

Ancora viene posta in rilievo l'opportunità di rafforzare l'amministrazione fallimentare mediante l'effettivo funzionamento della delegazione dei creditori, alla quale la legge ha conferito nuova dignità affidandone la nomina al magistrato. D'altra parte, mentre sono universalmente approvate tutte le norme della legge dirette a eliminare un artificioso prolungamento del fallimento, si ritiene da taluni eccessivo l'aver negato la possibilità di una risoluzione contenziosa delle controversie dipendenti da eventuali contestazioni promosse dal fallito o dal curatore alle domande di ammissione al passivo accolte dal giudice.

A queste critiche si aggiungono poi quelle che si dirigono contro tutto l'Istituto fallimentare così come è regolato nel nostro codice: ed altre ancora che si riferiscono all'attività commerciale del fallito dopo il fallimento nel quale ha sacrificato i suoi creditori. Critiche che si sono fatte più acute in questo periodo di difficoltà economica, e che potrebbero ad una riforma integrale di tutto l'istituto. Ma non è da escludere che l'eliminazione di taluni inconvenienti che vengono lamentati dagli organismi economici, possa essere ottenuta attraverso il fissarsi di una giurisprudenza savia e concorde. Per altri

sarà forse necessario un intervento legislativo: ma anche in questa materia delicata e in un periodo in cui il risanamento dell'economia impone cure e assistenza d'ogni genere, converrà lasciarsi guidare soltanto da una prudente esperienza, mantenendosi in istretto contatto cogli organismi sindacali che possono offrire una continua e preziosa collaborazione.

E poichè accenno al nostro ordinamento fondamentale, concedete anche che io aggringua essere mia opinione che in questa materia giovino, più che l'esecuzione e le sanzioni, i mezzi di difesa preventiva. Lo Stato non può disinteressarsi così del sorgere come dello sviluppo delle aziende commerciali, specie di quelle che hanno un'importanza notevole per capitale e per scopi, perchè la loro vita o la loro rovina si riflettono in tutta l'economia nazionale: è necessario quindi un controllo preventivo che garantisca alla collettività le qualità morali del titolare dell'azienda e della reale sussistenza di adeguati capitali.

La nostra legislazione si è già messa su questa via: e credo che sia la via buona, se si studieranno mezzi tali di controllo che diano la tranquillità al pubblico e al tempo stesso non inceppino l'attività e lo sviluppo delle aziende. Il fallimento, colla sua procedura e le sue sanzioni, si ridurrà a poco a poco in confini più ristretti, così da rappresentare almeno per le grandi aziende un fenomeno eccezionale.

Queste considerazioni mi inducono — per spontanea associazione di idee — a parlarvi brevemente delle Società commerciali. Una riforma completa di questi organismi non è stata ritenuta opportuna in un momento nel quale il mondo economico appariva troppo turbato. Tuttavia l'esperienza additava il pullulare di enti collettivi diretti soltanto ad assicurare particolari utilità ai promotori o a coloro che, in seno alla società, riservavano a sè cospicue cariche sociali, senza dire della diffusa usanza dei bilanci fittizi e della distribuzione di dividendi inesistenti. Contro tali frodi non parvero più sufficienti le sanzioni degli articoli 247, 248, 249, 250 del Codice di Commercio e disposizioni più rigorose vennero emanate col Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459 convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 660. Se tali norme abbiano veramente raggiunto il fine che essi si proponevano, è dubbio, anche perchè le male arti degli uomini sono inesauribili nella scoperta delle vie traverse: caratteristica quella, che fu detta una evasione delle

anonime, per cui molte di queste, per sottrarre gli amministratori e i sindaci alle nuove gravi sanzioni, si affrettarono a trasformarsi in accomandite: nominandosi come accomandatario un uomo di paglia, che poi rilasciava procura ai veri amministratori della società.

Questa ed altre frodi alla legge dimostrano come nella coscienza di molti non sia ancora penetrato nè il senso della responsabilità, nè la coscienza della subordinazione del proprio interesse particolare e contingente a quello della Nazione, nè l'idea che il ciclo dell'economia separata dalla vita dello Stato, e a volte prevalente sullo Stato, è per sempre finito. (*Applausi*).

Cosicchè, anche dopo la legge del 1931, il problema delle anonime non può dirsi risolto.

Certo, come osservava il Presidente della Associazione fra le Società per azioni, nel suo discorso del 28 novembre ultimo scorso, « la questione è più di costumi che di leggi, e se le società azionarie per potersi sviluppare, in taluni casi anche semplicemente per acquistare autonomia di vita, hanno bisogno di poter contare sopra un più largo appoggio del privato risparmiatore, è ovvio che tale maggiore appoggio dipende a sua volta da una più diffusa fiducia e dal crearsi di una situazione che renda possibile per il pubblico un orientamento più sicuro dei propri investimenti.

Occorreranno in taluni casi deflazioni delle appostazioni patrimoniali, deflazioni di sovrastruttura azionaria, deflazioni anche nei Consigli di amministrazione ». E aggiungeva « Molte situazioni anormali sono in gran parte dovute ad una confusione fra le funzioni, le competenze e le responsabilità. Occorre pertanto individuare meglio i poteri di direzione e commisurare all'effettivo esercizio di essi le conseguenti responsabilità ».

Queste osservazioni inducono a riflettere se, pur non essendo giunto « il momento per architettare grandi riforme legislative », non sia però necessario iniziare un rinnovamento legislativo che porti una chiarificazione delle funzioni di gestione delle società anonime, e una controllata limpidezza di amministrazione e ad una più efficace tutela del capitale azionario, cioè, in sostanza, del risparmiatore. Rinnovamento legislativo, condotto in modo organico, che si sostituisca a quei provvedimenti sporadici, come alcuni ricordati nella relazione del camerata Arcangeli, che devono essere presi sotto la pressione delle circostanze, le quali obbligano a rinunciare ad ogni pretesa di armonia e di estetica legislativa. Si tratta di espedienti, di utilità forse

contingente; ma che tuttavia dimostrano come non sia possibile — quali che siano gli abili adattamenti trovati dalla giurisprudenza — continuare a vivere in un regime legislativo le cui basi furono gettate nel 1882, cioè in un'epoca in cui la nostra vita commerciale, industriale, bancaria era ancora ai suoi primi vagiti.

In corso di attuazione è la riforma della cambiale, riforma che si riconnette alla partecipazione dell'Italia all'opera di unificazione del diritto cambiario iniziata con la Conferenza dell'Aja del 1910 e 1912 e compiuta nella Conferenza di Ginevra nel maggio-giugno 1930, nella quale vennero elaborate e stipulate sei Convenzioni, tre riguardanti la cambiale e tre relative all'assegno bancario, rese esecutive le prime tre col Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, ora convertito in legge, mentre il termine di ratifica per le altre tre scade soltanto il 31 agosto 1933.

Giova ricordare, a questo proposito, come il progetto elaborato dalla Commissione dei Codici, in esecuzione della Convenzione ma valendosi delle riserve, riguardi non solo la cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario, ma anche un gruppo di altri titoli di credito, come l'assegno circolare, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e di quello di Sicilia: e giova pur aggiungere che, se i concetti fondamentali rimangono pur sempre quelli del Codice di commercio, il disegno contiene però anche diverse innovazioni che migliorano notevolmente l'ordinamento di questa importante materia. Rimane, tuttavia, sempre da risolvere se debba accogliersi anche il progetto elaborato dalla stessa Commissione per disciplinare la cessione della provvista in materia di cambiale e di assegno bancario: questione che ha dato luogo a vivaci discussioni e contrasti, e alla cui soluzione conviene procedere colla massima cautela, non tanto per ragioni teoriche, quanto per i riflessi pratici soprattutto per il caso del fallimento.

Ma non è da escludere che si possa giungere ad una soluzione intermedia, la quale contemperi le giuste preoccupazioni delle banche colle imprescindibili esigenze del commercio. Aggiungerò infine che ho disposto gli studi per risolvere la questione scottante dei protesti cambiari e del loro costo eccessivo, esaminando le possibilità di semplificare ed unificare i molteplici diritti che si sovrappongono ad aggravare la spesa; studi questi che si collegano, da un lato colla compilazione del regolamento di esecuzione della nuova legge da voi approvata sugli ufficiali

giudiziari, dall'altro colla riforma delle tariffe doganali, di cui vi ho parlato.

A completare queste notizie intorno alla materia commerciale, è pure opportuno non lasciar sotto silenzio il Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 circa l'esecuzione coattiva dei contratti su titoli, non solo per il suo fine pratico, ma anche perchè contiene norme molto importanti per il caso di fallimento del riportato, nonchè per la liquidazione coattiva in caso di fallimento dell'uno o dell'altro dei contraenti. Il provvedimento mira a dare garanzia ed agilità alle operazioni bancarie, e ciò senza menomare la posizione degli agenti di borsa.

Per quanto riflette il Diritto Marittimo, vi è noto come, seguendo l'opinione predominante nella dottrina e i voti manifestati dalla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di Commercio, si è ritenuto opportuno ricostituire in un Codice del diritto marittimo l'unità organica delle sue norme ora divise tra il Codice di Commercio e quello della marina mercantile, adeguando la disciplina giuridica della navigazione e del traffico marittimo alle esigenze di questo ramo così importante dell'attività economica nazionale. Ad un primo schema compiuto nel dicembre del 1930 seguì la redazione di un progetto che venne presentato il 31 luglio 1931 al mio predecessore, il quale lo sottopose al giudizio della Magistratura, del Foro, delle Università, dei Consigli provinciali dell'economia.

La materia è fra quelle che presentano le maggiori difficoltà: non solo perchè si tratta di un campo in cui l'interesse del privato è strettamente legato con quello dello Stato, ma perchè ogni norma giuridica può, in tale materia, avere dei riflessi notevoli sulla economia e soprattutto sulla gara che la nostra marina mercantile si trova ogni giorno a dover combattere colle marine mercantili straniere. Perciò, prima che questo progetto abbia a diventare legge, ritengo utile sia sottoposto ad una ponderata revisione condotta col sussidio di tecnici specializzati.

Se gravi sono i problemi legislativi che si presentano nel campo del diritto materiale, non meno importanti questioni si offrono nel campo del diritto processuale.

La prima di queste riguarda il procedimento per le controversie individuali che si svolgono innanzi alla magistratura del lavoro, la quale ha fatto ottima prova nella risoluzione delle controversie sia collettive, sia individuali.

A dir il vero, le controversie collettive decise dalla Magistratura del lavoro sono state in numero esiguo. L'alto senso di responsabilità che guida le associazioni sindacali: la giusta comprensione che hanno dei loro reciproci interessi di categoria: la considerazione delle superiori esigenze della produzione nazionale alle quali esse sempre si ispirano: la prudente opera di conciliazione del Ministero delle Corporazioni fanno sì che le vertenze si definiscono quasi sempre in via amichevole, per cui il ricorso alla Magistratura del lavoro appare quasi come eccezionale. Da questo non possiamo trarre che una ragione di vivo compiacimento perchè è nuova dimostrazione della saldezza e del perfetto funzionamento degli organismi sindacali.

Numerose, invece, si presentano le controversie individuali, il cui procedimento è disciplinato dalle norme emanate con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471. Al riguardo è stata spesso lamentata la lunghezza di tali giudizi, la quale però non deve essere in ogni caso attribuita ai magistrati o agli avvocati: ma in parte alla gran mole di lavoro, in parte alle speciali difficoltà che talune controversie presentano. Comunque, ho recentemente richiamato l'attenzione dei Capi delle Corti sulla necessità politica ed economica che tali controversie siano decise colla massima sollecitudine, invitandoli a provvedere perchè questo importante ramo della giustizia proceda, per quanto è possibile, con ritmo più accelerato. Ma un vantaggio sensibile sarà però dato dalle modificazioni che la esperienza di quasi cinque anni consiglia di apportare alle norme del 1928, allo scopo di rendere possibile l'eliminazione di talune controversie attraverso la conciliazione e di rendere più snella la procedura, rimuovendo gli inconvenienti che si sono manifestati.

Recentemente Sua Eccellenza il Capo del Governo affermava che « la giustizia per essere efficiente deve essere comoda e rapida: cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ». A queste direttive si ispira la riforma delle norme del Regio decreto febbraio 1928. Ad essa il mio Ministero ha atteso da tempo, utilizzando larghi elementi raccolti mediante le informazioni fornite dalla Magistratura e le proposte degli organi sindacali interpellati in proposito, nonché i voti e i pareri degli studiosi. Dell'argomento, come è noto, si è discusso largamente, da ultimo, in seno al Consiglio delle Corporazioni.

Il progetto è stato già da me predisposto e spero che quanto prima, secondo gli accordi già presi col Ministero delle corporazioni, l'attesa riforma possa essere attuata.

Ma una riforma ancora più larga e integrale viene da ogni parte giustamente invocata, ed è quella del processo civile: ne hanno parlato in questa discussione i camerati Genovesi e Messina.

Ho già rilevato la necessità che il fenomeno della litigiosità, sebbene non preoccupante, e non più grave in Italia che altrove, sia fenomeno che deve essere ridotto in confini sempre più ristretti: ed ho pure osservato come tale problema non sia soltanto legislativo, ma sia problema di educazione del pubblico e di costume degli avvocati e dei magistrati. È necessario, cioè, che nell'animo dei giudici, delle parti e dei loro patroni si radichi la convinzione che la norma processuale non è formula vuota, ma norma che sta a garanzia di un diritto materiale: e che buon avvocato e buon giudice non è colui che ottiene o colui che stende una sentenza formalmente corretta, valendosi di tutte le arguzie della procedura, ma colui che raggiunge una soluzione ispirata a quella sana giustizia, di fronte alla quale anche il soccombente deve piegare e riconoscere il suo torto. (*Vive approvazioni*).

Tale rinnovamento del costume non esclude la necessità di una riforma legislativa, la quale, se coraggiosa ed energica, potrà esercitare anche un'azione educatrice, spezzando una tradizione che non ha altro fondamento se non la passiva condiscendenza di giudici ed avvocati, scuotendo le volontà adagiate in abitudini malsane e costringendole a reagire contro tali abitudini per muoversi secondo le nuove esigenze.

Si impone dunque una riforma che attui un processo rapido e snello, che aderisca alla realtà, che abbandoni inutili riti e forme vuote di contenuto, che respinga quel sistema di nullità che non tutelano alcun buon diritto, che non favorisca artifici dilatori, inganni ed imboscate, che imponga alle parti e ai patroni un maggior senso di responsabilità, che consenta una maggiore iniziativa al giudice, che permetta una eliminazione sollecita di tutte quelle controversie, le quali non rappresentano fondate ed apprezzabili contestazioni per opposte pretese giuridiche: una procedura infine che imponga tale organizzazione e completezza al giudizio di prima istanza da far diventare l'appello (contrariamente a quanto avviene) un mezzo giudiziario eccezionale: e che, con opportune sanzioni, escluda le domande temerarie, le ecce-

zioni e le difese dilatorie, la mala fede e la frode. (*Approvazioni*).

Il processo civile non è un giudizio di Dio nel quale lo Stato, dopo aver fornito il campo e le armi per la lotta, debba limitarsi ad assistere allo svolgimento di essa sino alla vittoria, qualunque essa sia, di uno degli avversari: esso è un mezzo di accertamento che deve essere controllato e diretto dallo Stato, perchè il diritto cioè la volontà stessa dello Stato, si attui in modo conforme a giustizia.

Il Governo Fascista già si è messo decisamente per questa via col procedimento per le controversie individuali del lavoro che ci hanno offerto una serie di esperienze molto istruttive. Bisogna proseguire secondo tale indirizzo; si otterrà così una normalizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, un alleggerimento e quindi un migliore funzionamento degli uffici, con notevolissimi vantaggi per le parti e — ciò che non è da trascurare — senza aggravio della Finanza.

Ma scarsi sarebbero i vantaggi del perfezionarsi del procedimento di dichiarazione, se noi non migliorassimo insieme quello di esecuzione. Oggi la procedura esecutiva è una macchina che cammina con esasperante lentezza, che può essere paralizzata da un granello di sabbia buttato negli ingranaggi e che impone dispendi eccessivi e scoraggianti. È questa una lamentela di ogni giorno, che pregiudica l'efficacia della giustizia, turba il sistema del credito, danneggia tutta la vita economica. È assurdo che il creditore, dopo essere passato — e spesso più volte — attraverso i diversi gradi di giurisdizione, dopo aver conquistato faticosamente il riconoscimento del suo diritto debba poi — specie nei casi di esecuzione immobiliare — ritrovarsi trascinato in un nuovo groviglio di procedimenti per ottenere la realizzazione concreta del proprio credito (*Vive approvazioni*); e questo senza dire del sistema di speculazioni e di abusi organizzati intorno ai pubblici incanti, tema sul quale già mi sono intrattenuto. Anche in questa materia si presenta dunque la necessità di un complesso di norme che miri ad un pronto e pieno soddisfacimento del creditore; e ciò nell'interesse della giustizia come in quello della vita economica.

In un paese come il nostro, in cui l'economia è fortemente imperniata sul credito, ha scritto un nostro valente giurista, un sistema energico e rapido di esecuzione forzata costituisce un bisogno vitale. Soltanto così, infatti, si garantisce efficacemente il credito e si incoraggiano gli investimenti;

perchè si dà, a chi presta danaro, la sicurezza del recupero, a chi anticipa lavoro e merci la certezza del compenso. (*Approvazioni*).

Un buon sistema di esecuzione forzata è capace di far discendere il tasso dell'interesse e dello sconto non meno che un accorto sistema di tutela del risparmio o un avveduto Governo della bilancia commerciale.

La riforma del processo civile è del resto iniziata da tempo: fin dal 1926 una Sottocommissione della Commissione Reale aveva presentato al Ministro Guardasigilli un progetto di riforma, sia del processo di cognizione, sia di quello di esecuzione, rimandando a successivi studi la parte riguardante i procedimenti speciali, che non attengono direttamente alle linee organiche della riforma processuale. Conviene riconoscere che il progetto — nel quale si sono volute contemperare diverse tendenze teoriche e preoccupazioni pratiche — se presenta notevoli pregi per la parte riguardante l'esecuzione, è rimasto al di sotto delle nostre aspettative per quanto si riferisce al processo di cognizione. Ho quindi ritenuto necessario riprendere tale lavoro che mi pare il più urgente, tentando di risolvere i vari problemi non in base a preoccupazioni dottrinali, ma soltanto seguendo la esperienza e la visione dei risultati pratici; e sono lieto di potervi comunicare che la redazione del nuovo progetto che curo direttamente, valendomi della preziosa opera di pochissimi collaboratori, procede con notevole sollecitudine sì da poter sperare non lontana l'instaurazione di un procedimento civile in tutto rispondente alle esigenze della nostra vita giudiziaria ed economica.

Onorevoli Camerati. Ho finito. Il mio discorso è stato forse di proporzione inusitata; ma io spero che vorrete concedermi qualche attenuante, pensando che il movente è stato il desiderio di darvi notizia dei miei propositi e dell'opera alla quale io attendo. È un'opera nella quale i particolari devono essere curati non meno delle linee generali, e in cui bisogna evitare che i principî essenziali del nostro pensiero giuridico e politico si deformino e si frantumino nella loro realizzazione concreta. Opera, che non è soltanto di amministrazione e di legislazione, ma è in gran parte di azione morale e di formazione spirituale. Questa è la mèta verso la quale mi sospingono, con fermissima fede, la mia passione profonda e la convinzione salda che anche tutte le attività consacrate alla difesa del diritto e al culto della giustizia — idee e virtù propagate da Roma che per esse ha tenuto e terrà

il mondo civile in sua perpetua signoria — debbano essere guidate da un solo amore e da una sola volontà.

Ciascuno di noi ha un suo compito, ma tutti abbiamo la stessa consegna: quella di servire l'Italia, agli ordini del Duce. Questo non è soltanto il nostro giuramento: è il nostro orgoglio, la nostra gioia, il nostro premio. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

ALDI-MAI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Tabella A. — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Spese generali. — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*) lire 3,400,000.

Capitolo 2. Spese per le biblioteche, lire 12,000.

Capitolo 3. Manutenzione di locali, lire 55,000.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 95,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 110,000.

Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 55,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 135,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 46,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 5,500.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 90,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 61,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 18. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 114,000,000.

Capitolo 19. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 83,400,000.

Capitolo 20. Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*) lire 7,400,000.

Capitolo 21. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex regime — Compensi a notai, segretari e vice-segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 lire 2,400,000.

Capitolo 22. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (*Spese fisse*), lire 1,772,000.

Capitolo 23. Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 30,000.

Capitolo 24. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 170,000.

Capitolo 25. Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara. Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 10,000.

Capitolo 26. Compensi ai componenti il Tribunale superiore delle acque, lire 26,400.

Capitolo 27. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 28. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 100,000.

Capitolo 29. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto degli studi legislativi, lire 40,000.

Spese di giustizia. — Capitolo 30. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1674) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 31. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 3, lettera B e articolo 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149) (*Spesa obbligatoria*), lire, 2,500,000.

Capitolo 32. Spese per indennità e trasferite a funzionari, assessori, testimoni, periti e custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione delle nuove provincie, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*), lire 19,000,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 33. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 34. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalla legislazione già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 15,000.

Capitolo 35. Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di inscrizio-

ne negli albi e di procedimenti penali (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297), lire 30,000.

Capitolo 36. Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595. (Spese per Commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria), *per memoria*.

Capitolo 37. Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 38. Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (legge 25 marzo 1926, n. 653 e Regio decreto 15 novembre 1926, n. 1853), lire 150,000.

Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 39. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*) lire 11,300,000.

Capitolo 40. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità e premi di economia al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali lire 76,400,000.

Capitolo 41. Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e concorsi diversi, lire 1,700,000.

Capitolo 42. Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 72,000,000.

Capitolo 43. Mantenimento e trasporto dei corrigendi ricoverati nei Riformatori governativi, ai sensi del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 606; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per i riformatori stessi — Rette a istituti privati che ricoverano corrigendi a spese dello Stato, lire 8 milioni.

Capitolo 44. Servizio delle industrie carcerarie, lire 14,000,000.

Capitolo 45. Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, lire 2 milioni.

Capitolo 46. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*), lire 160,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive. Spese generali*. — Capitolo 47. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), lire 45,000.

Capitolo 48. Retribuzione al personale avventizio, lire 35,000.

Capitolo 49. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*), lire 15,000.

Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 50. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena, lire 1 milione.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 4,289,000.

Debito vitalizio, lire 61,200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 209,348,400.

Spese di giustizia, lire 22,800,000.

Spese per servizi speciali, lire 195,000.

Spese per l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, lire 185,560,000.

Totale della categoria I. Parte ordinaria, lire 483,392,400.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 95,000.

Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 1,000,000.

Totale della categoria I. Parte straordinaria, lire 1,095,000.

Totale categoria I (ordinaria e straordinaria), lire 484,487,400.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 484,487,400.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo agli stati di previsione della entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Tabella B. — Parte I. *Entrata*. — Gestione degli archivi. — *Entrate effettive*. — *Entrate ordinarie*. — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio. *per memoria*.

Capitolo 2. Prelevamenti dai sopravanzi, lire 1,017,800.

Totale delle entrate finanziarie, lire 1,017,800.

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 680,000.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio, lire 6,500,000.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi:

a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi, lire 263,000.

b) Recuperi di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 12,000.

c) Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia, lire 60,000.

d) Entrate e recuperi ordinari diversi, lire 70,000.

Totale delle entrate patrimoniali, dei proventi e delle entrate ordinarie diverse lire 7,585,000.

Entrate straordinarie. — Capitolo 6. Proventi straordinari:

a) Onorari prescritti, lire 70,000.

b) Entrate straordinarie diverse, lire 7,000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 77,000.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle spese*. — Capitolo 7. Entrate di pertinenza dello Stato:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza, *per memoria*.

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 600,000.

c) Imposta complementare sul reddito, lire 30,000.

d) Ritenuta per fondo di garanzia lire 5,000.

e) Ritenuta per tasse di bollo, lire 5,000.

f) Altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 8. Entrate pertinenti a terzi:

a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 300,000.

b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 60,000.

c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaio (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

Capitolo 9. Entrate di pertinenza di diversi, lire 430,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,430,000

PRESIDENTE. *Riassunto dell'entrata.*
— Gestione degli archivi (*Entrate effettive*):
Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal fondo dei sopravanzi, lire 1,017,800.

Altre entrate ordinarie, lire 7,585,000.

Totale entrate ordinarie, lire 8,602,800.

Entrate straordinarie: Proventi straordinari, lire 77,000.

Gestioni speciali: Partite che si compensano nelle spese, lire 1,430,000.

Totale generale delle entrate, lire 10,109,800.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Tabella C. — Parte II. *Spesa.* — *Gestione degli archivi.* — *Spese effettive.* — *Spese ordinarie.* — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

a) locali e mobili, lire 275,000;

b) imposte e tasse, lire 45,000;

c) oneri patrimoniali, lire 4,500;

d) investimenti di capitali, *per memoria*.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

a) personale — Stipendi e salari, lire 3,960,000;

b) personale — Assegni di carattere continuativo, lire 1,240,000;

c) personale — pensioni, 850,000;

d) personale — Indennità per una sola volta invece di pensione, lire 100,000;

e) locali in affitto, lire 800,000;

f) spese di ufficio, lire 250,000.

Capitolo 3. Concorsi e rimborsi allo Stato, lire 120,300.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) spese per il completamento, la regolarizzazione e il riordinamento delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*), lire 250 mila;

b) indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 30,000.

c) Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale, lire 70,000.

d) Ispezioni agli archivi da parte degli ispettori del Ministero, lire 7,000.

e) Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 35,000.

f) Contributi di assicurazione obbligatoria, lire 25,000.

g) Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili, 10,000.

h) Spese casuali, lire 10,000.

i) Anticipazione di quote di stipendio cedute, lire 60,000.

l) Altre spese ordinarie, lire 53,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi, lire 35,000.

Capitolo 6. Fondo per le spese impreviste, lire 150,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 8,379,800.

Spese ordinarie. — Capitolo 7. Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario, *per memoria*.

b) Indennità temporanea mensile, lire 90,000.

c) Supplenze, missioni e tramutamenti, lire 90,000.

d) Sussidi, lire 20,000.

e) Spese straordinarie diverse, lire 100 mila.

Totale delle spese straordinarie, lire 300 mila.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle entrate.* — Capitolo 8. Somme dovute allo Stato:

a) della ritenuta per l'Opera di previdenza, *per memoria*;

b) della imposta di ricchezza mobile, lire 600,000;

c) dell'imposta complementare sul reddito, lire 30,000;

d) delle ritenute per il Fondo di garanzia, lire 5,000;

e) della ritenuta per tassa di bollo, lire 5,000;

f) delle altre ritenute, *per memoria*.

Capitolo 9. Somme dovute a terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 300,000;

b) per quote di stipendio cedute ad Aziende private, sequestrate o pignorate, lire 60,000;

c) spese di concorso per nomine a notaro (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

Capitolo 10. Somme dovute a diversi, lire 430,000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1,430,000.

PRESIDENTE *Riassunto della spesa*. — Gestioni degli archivi (*Spese effettive*):

Spese ordinarie, lire 8,379,800.

Spese straordinarie, lire 300,000.

Totale, lire 8,679,800.

Gestioni speciali: Partite che si compensano nelle entrate, lire 1,430,000.

Totale generale delle spese lire 10,109,800,

Pongo a partito questo totale.

(*E approvato*).

Riepilogo. — Entrate, lire 10,109,800. Spese, lire 10,109,800.

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia delle carceri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Tabella D. — *Entrata*. — Titolo I. — *Entrata ordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — *Gestione Fondo profitti*. — Capitolo 1. Interessi sui fondi in deposito, lire 29,000.

Capitolo 2. Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo, lire 3,500.

Capitolo 3. Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti, lire 26,000.

Gestione massa generale del corpo. —

Capitolo 4. Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe, lire 445,000.

Capitolo 5. Indennità cavallo agli agenti, lire 4,000.

Capitolo 6. Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario, lire 10,000.

Capitolo 7. Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio, lire 4,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Gestione Fondo profitti*. — Capitolo 8. Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti, lire 5 mila.

Gestione Fondo massa generale del Corpo. — Capitolo 9. Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo massa generale del Corpo, lire 5,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 10. Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 460,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Gestione Fondo profitti*, lire 58,500.

Gestione massa generale del corpo, lire 463 mila.

Totale delle entrate ordinarie, lire 521,500.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Gestione Fondo profitti*, lire 5,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 5 mila.

Totale delle entrate straordinarie, lire 10 mila.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 460,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. (Parte ordinarie e straordinaria), lire 531,500.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 460,000.

Totale generale delle entrate, lire 991,500.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

ALDI MAI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Tabella E. — *Spesa*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Gestione Fondo profitti*. — Capitolo 1. Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti, lire 47,000.

Capitolo 2. Sussidi e borse di studi a figli di agenti, lire 8,000.

Capitolo 3. Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa, lire 500.

Capitolo 4. Spese generali d'Amministrazione, lire 500.

Capitolo 5. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 6. Fondo di riserva per le spese imprevedute, nella gestione del Fondo profitti lire 1,500.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 7. Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature, lire 275,000.

Capitolo 8. Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti, lire 110,000.

Capitolo 9. Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti, lire 48,000.

Capitolo 10. Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale, lire 4,500.

Capitolo 11. Acquisto di libretti individuali di conto, lire 500.

Capitolo 12. Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio lire 20,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 5,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Gestione Fondo profitti*. — Capitolo 14. Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti, lire 5,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 15. Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo, lire 5,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 16. Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 460,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Gestione Fondi profitti*, lire 58,500.

Gestione massa generale del Corpo, lire 463,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 521,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Gestione Fondo profitti*, lire 5,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 5,000.

Totale delle spese straordinarie, lire 10,000

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 460,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 531,500.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 460,000.

Totale generale delle spese, lire 991,500.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 991,500.

Spese, lire 991,500.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1933-1934, il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

(È approvato).

ART. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934; (1586)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio; (1633)

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931; (1636)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed

ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo; (1637)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993); (1645)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione. (1648)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934: (1586)

Presenti e votanti	269
Maggioranza	135
Voti favorevoli	269
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio: (1633)

Presenti e votanti	269
Maggioranza	135
Voti favorevoli	269
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931: (1636)

Presenti e votanti	269
Maggioranza	135
Voti favorevoli	269
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (1637)

Presenti e votanti	269
Maggioranza	135
Voti favorevoli	267
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993): (1645)

Presenti e votanti	269
Maggioranza	135
Voti favorevoli	267
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione: (1648)

Presenti e votanti	269
Maggioranza	135
Voti favorevoli	268
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alezzini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzoni — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi.

Caccese — Caldieri — Calore — Calveti — Calza Bini — Canelli — Capialdi — Capri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciarlantini — Clavenzani — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Fusco.

Gabasio — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Josa — Jung.

Landi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardì — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lusignoli.

Madia — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Marquet — Martelli — Martire — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Mottola Raffaele — Muscatello — Muzzarini. Nicolato.

Olmo — Oppo — Orsolini Cencelli.

Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Porro Savoldi — Postiglione — Potino — Preti — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Re David — Redenti — Riccardi Raffaello — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sansanelli — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Veziani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci. Zingali.

Sono in congedo:

Ferri Francesco.

Macarini-Carmignani — Mulè.

Oggianu.

Tecchio.

Sono ammalati:

Bennati — Bombrini.

Ciardi.

De Cristofaro — Donegani.

Foschini.

Gnocchi.

Jannelli.

Lualdi.

Romano Michele.

Santini — Savini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alferi.

Barni — Basile — Begnotti — Bisi — Buronzo.

Capoferri — Caprino.

Dalla Bona — Durini.

Giordani.

Mariotti — Morelli Eugenio — Moretti.

Pavoncelli — Peglion — Perna — Pesenti Antonio.

Redaelli — Restivo — Ricchioni.

Sardi — Schiavi.

La seduta termina alle 18.45.

**Ordine del giorno per la seduta di martedì
alle ore 16.****I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:***

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico. (1560)

2 — Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. (*Approvato dal Senato*). (1574)

3 — Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. (1608)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. (1647)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni. (1651)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia. (1663)

7 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1597)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

